



Automobile Club d'Italia
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO
SEGRETERIA

Con riferimento ai ricorsi elettorali trattati all'udienza del 26 gennaio 2009, il Collegio del TNA ha assunto le seguenti decisioni riservando il deposito delle relative motivazioni:

Ricorso n. 3/09 -ricorrente Gremigniani Roberta:
inammissibile

Ricorso n. 3bis/09 -ricorrente Gremigniani Roberta:
inammissibile

Ricorso n. 4/09 -ricorrente Bellintani Carlo
Dichiara il non luogo a provvedere per intervenuta rinuncia

Ricorso n. 5/09 -ricorrente Capolongo Piercarlo
Inammissibile

D'ordine del Presidente del Collegio si comunica, mediante l'inserimento in Rete, a tutte le parti interessate.

Roma 27 gennaio 2009 ore 12

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente
Ermanno De Francisco	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente - Relatore
Giovanni Castagna	Componente
Sergio Lio	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente/conduuttore Buda Verther, avverso la sentenza n. 64 del 16 dicembre 2008 emessa dal Collegio del Giudice Sportivo.

FATTO

Il Buda, al termine della seconda manche della cronoscalata "3^a Salita Castello di Montegiardino", anziché portare la propria vettura al Parco Chiuso, tornava, percorrendo una strada alternativa, nella zona della partenza. Alla successiva contestazione da parte dei Commissari Sportivi, dichiarava che la decisione di non entrare nel Parco Chiuso era scaturita per l'acuirsi di una colica renale, che lo aveva costretto a ricorrere alle cure di un medico. I Commissari Sportivi, sentito il Direttore di Gara, decidevano di escludere dalla classifica il concorrente/conduuttore Buda Verther e di trasmettere gli atti alla CSAI per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Su richiesta della Procura Federale il Collegio del Giudice Sportivo dichiarava l'appellante responsabile della incolpazione ascrittagli e gli applicava le sanzioni della sospensione delle licenze per 90 giorni e dell'ammenda di 1.500,00 Euro.

Contro tali decisioni il concorrente/conduuttore Buda proponeva prontamente appello.

DIRITTO

L'appello deve essere accolto parzialmente.

Il Collegio, pur confermando che l'illecito contestato sussiste, in quanto l'incolpato avrebbe potuto lasciare la vettura al Parco Chiuso prima di recarsi al centro medico, valutate le giustificazioni presentate, ritiene che l'appello debba essere parzialmente accolto, tenuto conto delle ragioni poste a base dell'omissione contestata riferite alle particolari condizioni di salute del Buda.

P.Q.M.

- Il Tribunale accoglie parzialmente l'appello;
- riduce la sanzione della sospensione delle licenze a 60 giorni e l'ammenda a 1.000,00 Euro di ammenda;
- dispone la restituzione di un terzo della cauzione per adire il TNA.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, nella sede del Tribunale, il 21 gennaio 2009.

La Segreteria TNA
Anna Lucibello

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

Depositata il 22-01-2009
Pubblicata il 27-01-2009

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da:

Dr. Renato TERESI	Presidente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente-relatore

Con l'assistenza della D.ssa Anna Lucibello che funge da Segretario.

Per la Procura Federale sono presenti il Procuratore Federale Dr. Renato Vasaturo e l'Avv. Francesco Cariti.

La Sig.ra Sciascia Patrizia è presente di persona

La Procura Federale conclude per l'accoglimento dell'impugnazione rilevando che erroneamente la pronuncia del Giudice Sportivo non si riferisce in modo espresso alla Soc. RST, che è stata ed è l'unica parte formale del procedimento nei confronti della quale pertanto se il Giudice Sportivo con la sentenza n. 54/08 avesse assolto con dispositivo giuridicamente corretto la RST nella persona della Sciascia, ma nella qualità di legale rappresentante della società, il suo ufficio sarebbe stato legittimato ugualmente ad impugnare la stessa sentenza e richiedere, invece della correzione/integrazione ,direttamente la condanna.

La Sig.ra Sciascia si riporta al contenuto della memoria fatta pervenire al TNA.

-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE-

Con atto formalmente nei termini, la Procura federale proponeva appello contro la sentenza n.54/08 pronunciata dal Giudice sportivo nei confronti dei licenziati Clemente Eligio e Sciascia Patrizia, decisione emessa dopo che era stata dichiarata l'inesistenza di altra precedente dello stesso Giudice sportivo attivato originariamente dalla Procura per fatti verificatisi in occasione della Gara denominata "2° Ronde Città di Alberga svoltasi dal 17 al 18 novembre 2007 .

Precisava l'appellante che il provvedimento in questione – come quello precedente ritenuto inesistente dal TNA con sentenza 24.12.2008 – aveva assolto, tra l'altro, la Sciascia, argomentando erroneamente che la stessa non fosse la legale rappresentante della RST (persona giuridica) organizzatrice della Gara al momento dei fatti ed alla quale erano stati specificamente ascritte la violazione del preciso disposto di cui agli artt.5.10 NS 11 e 74 RNS mettendo in evidenza che tale qualità sussisteva con certezza al momento del deferimento e dell'instaurazione del procedimento, con la richiesta di condanna nei confronti della RST.

Si sollecitava, pertanto che tale condanna venisse pronunciata nei termini sin dal primo momento richiesti e precisati, con parziale riforma della sentenza n.54/08 del Giudice sportivo affinché – previo riconoscimento dell'evidente errore commesso nella decisione impugnata – si desse atto dell'omessa pronuncia nei confronti della RST unica parte del procedimento.

Ritiene il Collegio che il ricorso proposto dalla Procura federale sia fondato e che al suo accoglimento si possa pervenire senza dover necessariamente procedere ad un nuovo annullamento: da un lato, nel pieno rispetto della normativa sportiva, e, dall'altro, anche al fine di evitare il protrarsi di quei contrasti ai quali fa riferimento la stessa Procura e che il TNA - quale organo di vertice funzionale nell'ambito della Giustizia sportiva e, quindi, di ultima garanzia istituzionale – avverte di dover responsabilmente assicurare.

Si prescinde pertanto, meditatamente, dal prendere in esame – come pure "prima facie" apparirebbe possibile – la pluralità di argomentazioni, considerazioni ed opinioni contenute nel corpo della decisione impugnata, siccome del tutto in conferenti sul piano procedurale, oggettivamente prive di rilevanza giuridica ai fini della decisione.

La declaratoria di "inesistenza" della precedente sentenza del Giudice sportivo (e non di annullamento con rinvio per vizi di forma) è stata pronunciata infatti nel rispetto di precise norme proprie dell'Ordinamento sportivo e dei poteri/doveri dell'unico Organo funzionalmente sovraordinato, cui spetta, tra gli altri, anche il compito ineludibile di conoscere, interpretare ed applicare le singole disposizioni regolamentari.

Tanto premesso, va sottolineato che l'originaria richiesta di deferimento della Procura federale, per quanto alla data odierna deve considerarsi residuale, si riferiva in modo specifico alla condotta contestata alla RST – persona giuridica organizzatrice della Gara – per la quale risulta convocata e sentita dalla Procura la sig.ra Sciascia Patrizia il 27 febbraio 2008 come legale rappresentante in tale data della RST.

In detta occasione – come risulta dal relativo processo verbale – la Sciascia precisò che al momento dei fatti la rappresentanza della RST era in capo al sig.Revello Fabio e che lei era a personale e diretta conoscenza dell'accaduto.

E' necessario precisare tale punto perché giustamente la Procura federale, identificando la RST quale parte in senso formale e sostanziale del procedimento, chiese il deferimento della RST Sport (licenza di organizzatore n. 214336) per violazione del combinato disposto degli artt. 5.10 NS 11 e 74 RNS, identificando in modo esatto come legale rappresentante la sig.ra Sciascia, ma quale persona fisica cui gli atti andavano giuridicamente riferiti secondo i principi generali anche

dell'Ordinamento giuridico sportivo ex art.2.1.3 NS 3. con l'esclusione di ogni immedesimazione organica tra il soggetto ritenuto responsabile e come tale deferito e la sua rappresentante.

Le puntualizzazioni che precedono costituiscono risposta necessaria anche alle deduzioni rese dalla Sciascia nel corso dell'udienza tenuta innanzi al TNA ed alla memoria contestualmente presentata e: ciò anche sul punto relativo alla sussistenza di un preteso secondo giudizio di 1° grado, posto che – come già sottolineato in premessa – la precedente decisione n.42/08 del Giudice sportivo, a tutti gli effetti, è stata dichiarata “inesistente” dal Tribunale, con il conseguente riconoscimento della sentenza n.54/08, oggi impugnata dalla Procura federale, quale unico provvedimento di primo grado,

Detta sentenza, ora, ha assolto la sig.ra Sciascia “per non aver commesso il fatto”, erroneamente identificando la stessa quale parte del procedimento e confondendo la qualità di legale rappresentante – sussistente con certezza già innanzi alla Procura federale in sede di indagini – con la RST, organizzatrice della Gara, specificamente deferita alla Giustizia sportiva, nei confronti della quale fu sollecitata l'affermazione di responsabilità e l'irrogazione delle sanzioni dell'ammonizione e dell'ammenda nella misura di Euro 1.500.

Dalle premesse che precedono, ora, ritiene il Collegio di poter direttamente provvedere – in ciò aderendo alle conclusioni della Procura federale ed ai motivi di impugnazione dalla stessa dedotti – quale giudice di ultima istanza, con poteri decisionali anche di merito, in virtù di quanto previsto dall'art. 189 comma 2° del RNS, senza dover procedere ad un secondo annullamento che in alternativa si imporrebbe necessario per la innegabile fondatezza della proposta impugnazione.

La sentenza, invero, è affetta da un chiaro errore e dalla correlata omessa specifica pronuncia nei confronti del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione disciplinare che è identificabile senza ombra di dubbio nella RST, alla quale è stata addebitata – e la contestazione è stata precisata sin dall'inizio nella documentata violazione delle prescrizioni previste dagli artt.5.10 della NS 11 e 74 RNS – e precisamente nel non avere adempiuto ai doveri alla stessa in via esclusiva spettanti quale organizzatore: prescindendo dalla condotta, scusabile o meno, di altri soggetti.

Così precisati i termini della valutazione spettante al Collegio, si ritiene congrua la richiesta relativa alle sanzioni già precisate in premessa.

P.Q.M.

Annulla, per quanto precisato in motivazione, la sentenza n.°54/08 del Giudice sportivo pronunciata nei confronti di Sciascia Patrizia e, in accoglimento della impugnazione proposta dalla Procura federale, condanna la RST, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, alle sanzioni dell'ammonizione e dell'ammenda nella misura di Euro 1.500.

Così deciso in Roma il 21 Gennaio 2009

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

Depositata e pubblicata il 27.1.2009

La Segreteria
(A.Lucibello)



**TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO
SEGRETERIA**

D'ordine del Presidente del TNA, si comunica che il Collegio in esito all'udienza del 28-1-09, nella quale è stato trattato il ricorso in materia elettorale n° 6/09- proposto dal dott. Cesare Fiorio nei confronti dell'ing. Angelo Sticchi Damiani- ha assunto il seguente esito:

"Il Collegio rigetta il ricorso"

Roma 29-01-2009- ore 11.15

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da:

Dr. Renato TERESI	Presidente-relatore
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente

Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n.3/09 promosso da Gremignani Roberta .
Sono presenti per la licenziata Gremignani Roberta, l'Avv. Marco Baroncini che la rappresenta.
Per la Procura Federale è presente l'Avv. Ceci Riccardo

L'avv. Baroncini conclude per l'accoglimento del ricorso comportante il riconoscimento della non eleggibilità del Sig. Giammaria Raffaele nella categoria dei tecnici come istruttore Federale la cui nomina quale istruttore deriva da un provvedimento del Presidente dell'ACI-CSAI: a tal fine chiede anche che venga sentito il Sig. Giammaria perché riferisca sui criteri in base ai quali ha ottenuto la nomina/licenza a istruttore Federale e che venga sentito, altresì, il Sig. Michele Rainieri Direttore della Scuola Federale CSAI per la disciplina rally.

La Procura Federale conclude per il rigetto del ricorso precisando che il Sig. Giammaria è titolare di licenza CSAI di istruttore e rientra quindi nella categoria TECNICI così come prevista dagli artt. 8.2.3 e 46.1 lett.G) del Regolamento CSAI : possiede, pertanto, tutti i requisiti di eleggibilità previsti dal Regolamento. La nomina a ISTRUTTORE della Scuola Federale è effettuata dal Direttore della stessa scuola. Si precisa inoltre che titolare di licenza di istruttore non è solo il Sig. Giammaria ma che sono più di uno. Ciò potrà essere accertato interpellando il Segretario generale della CSAI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto spedito a messo fax in data 13.1.2009 e con successivi motivi del 15.1.2009, Gremignani Roberta – titolare di licenza di Direttore sportivo n.° 70068 e candidata alle elezioni per il rinnovo dei componenti degli Organi ed Organismi della CSAI presentava ricorso “avverso la eleggibilità del candidato Giammaria Raffaele” contestando che lo stesso potesse fare parte di tale categoria in quanto titolare di licenza di Istruttore, rilasciatagli in qualità di Istruttore della Scuola federale di Pilotaggio.

Deduceva in particolare la ricorrente che a suo avviso il ruolo di istruttore della Scuola di Pilotaggio federale sia un ruolo per il quale non vi sia libero accesso, posto che la corrispondente nomina sarebbe di spettanza del Presidente della CSAI: con la conseguente incompatibilità, posto che un ruolo avente la sua fonte in una “nomina” non può considerarsi accessibile anche per assumere quello liberamente conseguibile a seguito di elezioni.

Poiché il Giammaria risultava titolare sia di licenza di Conduttore che di licenza di istruttore della Scuola federale di Pilotaggio, “avrebbe avuto tutti i requisiti per candidarsi come Rappresentante dei Conduttori, ma non poteva essere ritenuto eleggibile in rappresentanza dei Tecnici.

Dette motivazioni sono state ribadite in udienza dal difensore della ricorrente

Osserva il Collegio – a prescindere dalla manifesta infondatezza nel merito della contestazione, posto che, come esattamente sottolineato dal rappresentante della Procura federale in ordine al legittimo inserimento del Giammaria nella categoria dei Tecnici, tale inserimento è da considerarsi previsto dagli artt. 8.2.3 e 46.1. lett.G del Regolamento CSAI – il ricorso è inammissibile in quanto proposto specificamente sotto il profilo della “ineleggibilità” del Giammaria, cioè per asserita mancanza dei requisiti richiesti, al di fuori delle ipotesi e dei termini espressamente previsti dall’art.48.2 del richiamato Regolamento CSAI.

P.Q.M.

Il TNA dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma il 26.1.2009-01-31

Depositata e pubblicata il 2.2.2009

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

Il Funzionario dirigente la Segreteria
(Anna Lucibello)

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente
Sergio Lio	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente
Giovanni Castagna	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello promosso avverso i risultati elettorali pubblicati sul sito CSAI in data 14.01.2009 relativi alla elezione del rappresentante dei Commissari Sportivi Nazionali in seno all' Organismo Gruppo Ufficiali di Gara da :

Carlo Bellintani

Per l'appellante nessuno è comparso.

Per la Procura Federale è presente l'avv. Gianfranco Ceci che ,dopo avere relazionato, conclude per il non doversi procedere per rinuncia del ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito della pubblicazione sul sito CSAI in data 14 Gennaio 2009 dei risultati relativi alla elezione del rappresentante dei Commissari Sportivi Nazionali all' interno del Gruppo Ufficiali di Gara Carlo Bellintani proponeva a questo Tribunale ,nei termini, preavviso di ricorso e successivo inoltro delle motivazioni.

In data 21 Gennaio 2009 a mezzo fax il ricorrente comunicava a questo Tribunale rinuncia del procedimento.

MOTIVI DALLA DECISIONE

Su questi presupposti, appare evidente al Collegio, decretare il non luogo a provvedere per intervenuta rinuncia del gravame proposto.

P.Q.M.

Questo Tribunale per il ricorso proposto da Carlo Bellintani sulla base della prodotta rinuncia ritiene di potere sostenere il non luogo a procedere.

Così deciso in Roma il 26 Gennaio 2009.

Depositata e pubblicata il 28-01-2009

La Segreteria
Anna Lucibello

IL PRESIDENTE
(R. Teresi)

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da:

**Dr. Renato TERESI
Ing. Giovanni Castagna
Ing. Vincenzo Pirruccio
Avv. Sergio Lio**

**Presidente
Componente
Componente-relatore
Componente**

Ha pronunciato la seguente sentenza nel provvedimento n. 5/09 promosso da Capolongo Piercarlo.

E' presente il licenziato Capolongo Piercarlo di persona assistito e rappresentato dall'avv. Baroncini Marco.

Per la Procura Federale è presente l'Avv. Ceci Riccardo

L'avv. Baroncini Marco chiede che il TNA, in accoglimento dell'appello, annulli tutte le operazioni elettorali poiché vi sono delle motivazioni in appello che riguardano ogni seggio elettorale e soprattutto la mancanza di controllo da parte della Commissione elettorale centrale dedotte ai punti 2,3 e 6.

**La Procura Generale conclude per l'inammissibilità di alcune testimonianze e comunque l'infondatezza nel merito di tutti i motivi e delle censure ivi svolte per la loro irrilevanza
Il Collegio si riserva di decidere.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in data 14.1.2009 Piercarlo Capolongo – titolare di licenza CSAI di conduttore C/R n. 39087 – chiedeva che “venissero annullate” le operazioni elettorali compiute per il rinnovo degli Organi centrali della CSAI, denunciando numerose gravi irregolarità, a suo avviso verificatesi sia nei procedimenti di votazione presso i singoli seggi elettorali il 15 dicembre 2008, sia, sempre a suo avviso, specifiche omissioni da lui personalmente constatate in qualità di “osservatore” durante lo svolgimento dell’attività di controllo e di scrutinio svoltesi presso la Sede della CSAI nei giorni 22/23 dicembre 2008 e 7/10 gennaio 2009 ad opera della Commissione elettorale centrale.

In particolare: a) sulla porta dell’aula ove operava la Commissione aveva rilevato il giorno 22.12.2008 che era stato apposto un semplice avviso di “non entrare”, privo di sigilli, così da non garantire la “invulnerabilità dei pacchi e, quindi, la loro possibile manomissione; b) per consentire il più rapido svolgimento delle operazioni – iniziate il giorno 21 dicembre – era stata richiesta la partecipazione di alcuni dipendenti della CSAI, in qualità di assistenti scrutatori; c) erano state create due postazioni di lavoro; d) l’apertura dei singoli pacchi contenenti le schede elettorali era avvenuta ad opera degli “scrutatori” e non dei 3 membri della Commissione.

Quanto agli altri rilievi, con motivi successivi deduceva che : e) alla data del 22 dicembre 2008 non erano ancora pervenuti tutti i pacchi, mancando quelli di alcune provincie, senza che fosse stato effettuato alcun controllo sulla loro data di spedizione ad opera dei singoli ACI provinciali; f) era stato omesso da parte della Commissione il conteggio delle schede elettorali non votate; g) nel corso delle operazioni di controllo e scrutinio il ricorrente aveva potuto notare numerose schede qualificabili “ad un primo colpo d’occhio” come identiche tra di loro nelle provincie di Ancona, Livorno, Grosseto, Brindisi, Pavia, Verbano Cusio Ossola e che, in mancanza di una presa in esame della circostanza da parte della Commissione in ordine al dubbio prospettato ed alla conseguente deliberazione di considerare nulle le schede segnalate, si sarebbe dovuto procedere quanto meno ad un riscontro che con il ricorso si sollecitava con la richiesta di una perizia calligrafica; h) nella sede elettorale di Domodossola, su 85 votanti, nessuna espressione di voto era risultata a favore dei candidati Capello, Zanardi, Baroncini, Chiavaroli, Capolongo, Cunico, Tabaton, Piccini e Wiser, mentre almeno una persona avrebbe dichiarato di avere espresso il voto per uno dei soggetti sopra indicati; i) nella sede elettorale di Cosenza un testimone avrebbe dichiarato di avere espresso una preferenza sulla scheda “fuxia”, nel settore velocità, a favore del candidato Chiavaroli, mentre in esito allo scrutinio nessuna manifestazione di voto in tal senso era risultata; l) la Commissione non aveva fatto un controllo accurato di tutte le firme dei votanti apposte sui singoli tabulati, con la conseguente richiesta – che si sollecitava nella presente sede – di provvedere a disporre perizia grafologica; m) presso la sedi elettorali di Firenze, VCO e Cosenza non erano state esposte le liste dei candidati trasmesse dalla CSAI, ma liste “incomplete”, tali da condizionare gli aventi diritto al voto, come ci si riservava di provare attraverso testimoni da indicare nel corso dell’udienza.

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente ha votato a Torino – come lui stesso precisato in udienza – e che di conseguenza, a parte quanto riferito per scienza diretta in qualità di “osservatore” per ciò che si riferisce all’attività svolta dalla Commissione, tutte le circostanze dallo stesso dedotte appaiono non solo “de relato” e generiche nella loro ineludibile specificità, ma anche incerte per quel che è riferibile alla loro stessa esistenza e consistenza, avuto riguardo alla identità dei soggetti che si sarebbe voluto sentire come testi ed alle espressioni di voto rispetto alle quali è stata formulata anche al TNA istanza di disporre varie perizie.

Le osservazioni che precedono vanno coerentemente riferite anche per quanto ricollegato ad un'indagine giornalistica della quale ha dato notizia il difensore del ricorrente nel corso dell'udienza svoltasi innanzi al TNA con "riserva di sentirne l'autore, in attesa che il suo contenuto venga pubblicato in un numero di prossima edizione".

E' appena il caso di sottolineare, ad ogni buon conto, che quanto lamentato dal ricorrente nei termini prospettati nel ricorso, comporterebbe un'attività di indagine e di istruttoria di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria – ed in sede penale – atteso che i fatti esposti, in particolare quelli riferiti alle circostanze asseritamente verificate nelle diverse sedi elettorali, sarebbero suscettibili di costituire fattispecie autonome di reato: sia per chi, direttamente o indirettamente ne fosse ritenuto responsabile, sia per coloro ai quali venisse riconosciuta la qualità di denunciante, nel caso, invece di un accertamento negativo.

Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua totale e manifesta infondatezza.

Su ciascuno dei punti oggetto di contestazioni o rilievi si osserva ora quanto segue:

- 1) del tutto privo di pregio è quello relativo all'apposizione di un semplice avviso di non entrare ed alla mancanza di sigilli, in quanto detta formalità non trova alcun riscontro in una specifica prescrizione tenuto conto in particolare che non è stato dedotta se non l'astratta possibilità di un'ipotetica "vulnerabilità" della sede e di una possibile manomissione dei plichi ;
- 2) sulla nomina di "scrutatori " è appena il caso di mettere in rilievo che tale atto rientra in modo specifico nei poteri/doveri della Commissione, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 48 u.co. del Regolamento CSAI, con il solo limite che gli stessi non possono essere nominati tra i candidati. La funzione degli scrutatori è quella di consentire il più rapido svolgimento delle operazioni di scrutinio e di verifica, senza la previsione di preclusioni, svolgendosi la loro attività sempre e comunque sotto il controllo della Commissione ;
- 3) la creazione di due postazioni di lavoro non integra alcuna violazione delle prescrizioni in materia e rientra nell'esercizio di quei poteri/doveri che il Presidente può adottare proprio per assicurare il più rapido svolgimento di tutte le complesse operazioni, così come richiesto nell'interesse generale .
- 4) le osservazioni che precedono tolgono il carattere di rilevanza, ai fini che qui interessano, quanto all' attività svolta dagli scrutatori nell'aver proceduto alla materiale operazione di "apertura dei pacchi";
- 5) l'asserito mancato controllo da parte della Commissione circa la data di spedizione dei pacchi da parte dei singoli ACI provinciali non precludeva – né lo poteva – lo svolgimento delle operazioni di scrutinio, essendo la circostanza imputabile solo all'eventuale mancato rispetto da parte dei Presidenti di seggio delle specifiche prescrizioni dettate nel "disciplinare": verifica che la CSAI dovrebbe svolgere per chiarire i motivi dell'innegabile ritardo verificatosi per il completamento dei lavori di controllo e scrutinio, operazioni tutte che la Commissione elettorale centrale (e gli scrutatori che con la stessa hanno collaborato) ha affrontato con un impegno eccezionale e con grande sacrificio, sino a tutto il 10 gennaio 2009;
- 6) tra i compiti demandati alla Commissione non è previsto – almeno quale obbligo - il conteggio delle schede elettorali non votate, se non in presenza di circostanze particolari che ne impongano in modo specifico la necessità;
- 7) le osservazioni circa l'esistenza di numerose schede – ritenute dal Capolongo "ad un primo colpo d'occhio come identiche tra di loro" - costituiscono mero apprezzamento, oltretutto generico ed indeterminato, in ordine ad ipotizzabili invalidità di singole espressioni di voto che non potevano trovare ingresso innanzi alla Commissione proprio per la qualità del

rilievo, rimesso ad un giudizio di fatto dello stesso Capolongo – osservatore non disinteressato - con la conseguenziale inammissibilità della richiesta di una “perizia” formulata anche al TNA;

- 8) la circostanza esposta per quanto sarebbe avvenuto nella sede elettorale di Domodossola, non solo costituirebbe elemento di prova in ordine alla violazione della segretezza del voto espresso da almeno un elettore, ma, oltretutto, non potrebbe mai essere ritenuta attendibile siccome proveniente da soggetti che non sarebbero mai in grado di provare la veridicità del loro asserto, essendo impossibile verificare la genuinità delle “c.d. testimonianze” circa la effettiva rispondenza al vero su quanto si assume rivelato;
- 9) le stesse considerazioni sono valide per quanto riferito in ordine alle votazioni svoltesi nella sede elettorale di Cosenza;
- 10) del tutto infondato appare il rilievo concernente l’omesso controllo delle le firme dei votanti apposte sui singoli tabulati, in quanto riferito ad una ipotizzabile non rispondenza a verità delle sottoscrizioni e, pertanto, ad una falsità sulla quale qualsiasi accertamento è demandato, se del caso, al giudice penale, con il rispetto di tutte le garanzie previste dallo Ordinamento giuridico dello Stato e le consequenziali possibili responsabilità in caso di infondatezza.
Assolutamente inammissibile, pertanto, è la richiesta di procedere in questa sede ad una perizia calligrafica,
- 11) la circostanza riferita da ultimo circa l’esposizione nelle sedi elettorali di Firenze, VCO e Cosenza di “liste incomplete”, non solo è generica in ordine alla specificità delle singole liste ma è inammissibile anche per la riserva di indicare i soggetti che sulla stessa potrebbero fornire chiarimenti - e la cui identità non solo è rimasta sostanzialmente “riservata” anche nel corso dell’udienza innanzi al Collegio - e che riguarderebbe terzi estranei alla competizione elettorale.

Alla manifesta infondatezza del ricorso sia per i rilievi specificamente indicati, sia per la loro assoluta genericità, consegue la declaratoria di inammissibilità della impugnazione, in particolare per quanto si riferisce alla totale inconsistenza delle doglianze riferite all’attività della Commissione elettorale centrale.

P.Q.M.

Il Tribunale nazionale di appello dichiara inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza.
Così deciso in Roma il 26.1.2009.

Depositata e pubblicata il 2 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

Il Funzionario dirigente la Segreteria
(Anna Lucibello)

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da:

Dr. Renato TERESI	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente

Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 6/09 promosso dal Dott. Cesare Fiorio Per la Procura Federale è presente l'Avv. Riccardo Ceci.

Sono presenti di persona l'Ing. Sticchi Damiani, assistito dall'avv. Sticchi Damiani e il Dott. Fiorio assistito dall'avv. Baroncini.

Per la Procura l'avv. Ceci preliminarmente richiede che il ricorso sia inammissibile per tardività: ove ci dovesse pervenire nel merito conclude perché l'impugnazione venga rigettata, purchè la qualità di parte dell'ing. Sticchi Damiani verso l'ACI, per correttezza, potrebbe configurarsi o concretizzarsi solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza ancora da emettersi da parte della magistratura contabile l'ing. Sticchi Damiani venisse condannato in via definitiva a pagare quanto dovuto all'ACI e, conseguente, s'istaurasse un giudizio – in senso stretto – tra ACI come soggetto creditore e l'ing. Sticchi Damiani come debitore.

L'avv. Saverio Sticchi Damiani conclude per l'accoglimento dei motivi contenuti nella memoria fatta pervenire al TNA, ha chiesto il rigetto per infondatezza del ricorso e quindi, se si dovesse superare la questione sull'ammissibilità dell'impugnazione ritenuta tempestiva da parte del ricorrente, non si oppone ovviamente a una delibazione nel merito, ferme restando le conclusioni già pronunciate.

L'avv. Baroncini chiede l'accoglimento del ricorso: ritiene ancora di dover aggiungere e precisare che, a suo avviso, a conferma della tempestività a suo avviso del ricorso non risulta che l'ing. Sticchi Damiani all'atto della presentazione della candidatura abbia fatto presente quello che all'atto della presentazione della candidatura con l'autocertificazione avrebbe dovuto precisare, deducendo che aveva una pendenza con ACI.

L'avv. Baroncini fa ancora presente che il giudizio contabile in questione è iniziato a seguito di istanze provenienti dall'interno dell'ACI: da un organo di controllo.

La parte da me rappresentata, precisa l'avv. Saverio Sticchi Damiani, quanto alla mancata indicazione di una supposta pendenza tra lui e l'Automobile Club d'Italia, ha ritenuto di non segnalarla nell'autocertificazione perché la questione, a suo avviso, era stata già affrontata nel 2007 e nel 2008 con il coinvolgimento anche dei competenti Organi del CONI – consultati sul punto – ed ha formato oggetto anche di ampia discussione nell'ambito del Comitato Esecutivo della CSAI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso presentato il 19.1.2009 il Dott. Cesare Maria Alfredo Armando Fiorio ricorreva contro la candidatura dell' Ing. Angelo Sticchi Damiani alla Presidenza della Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI), come da elenco pubblicato il 15.12.2008.

Si precisava in particolare che, solo in data 16 gennaio ed a seguito di apposita comunicazione pervenuta a mezzo di un legale a ciò precisamente delegato, si era appreso che era stato interposto appello avverso la sentenza n.2921/05 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio con la quale l'ing.Sticchi Damiani, unitamente ad altri componenti del Comitato Esecutivo dell'ACI, era stato condannato al pagamento (in parti uguali) della somma complessiva di Euro 86.249 : il tutto, nell'ambito del giudizio di responsabilità contabile già iscritto al n. 056430/R, promosso ad istanza del Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti con riferimento alla deliberazione assunta il giorno 11 ottobre 2000 .

La persistente pendenza di quel giudizio, ad avviso del ricorrente, integrava gli estremi della mancanza di uno dei requisiti per l'eleggibilità, espressamente previsti dall'art.25 dello Statuto dell'ACI e recepito dall'art.46.1 lett.1) del Regolamento della CSAI :appariva evidente che l'ing. Sticchi Damiani , alla data della presentazione della candidatura per concorrere alla Presidenza della CSAI, “aveva in essere una controversia giudiziaria con l' ACI in quanto debitore resistente dell'Ente”.

Si chiedeva pertanto che il TNA dichiarasse l'ineleggibilità dello Sticchi Damiani per carenza dei requisiti richiesti.

L'ing.Sticchi Damiani faceva pervenire apposita memoria con la quale contestava la sussistenza della denunciata causa di ineleggibilità, sottolineando che l'esperienza giuridica formata sulla delicata e complessa materia dei limiti apposti al diritto costituzionalmente garantito in materia di elettorato passivo, era decisamente orientata nel senso che il soggetto eletto e l'Organismo nel quale lo stesso risultava inserito, non assumevano la qualità di “parte” nel senso strettamente processuale: se non in pendenza di una controversia in sede giurisdizionale che vedeva i due soggetti tra di loro contrapposti in un palese conflitto di interesse.

Si precisava in particolare, poi, che i giudizi di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti non hanno la caratteristica propria dei giudizi tra “parti” – intese queste ultime nel senso di soggetti tra i quali sorge e si innesta una pendenza in senso strettamente processuale - in quanto tali giudizi hanno carattere “inquisitorio e sindacatorio” e non sono legati necessariamente alle richieste delle parti eventualmente interessate e neanche a quelle del Procuratore generale : con la conseguenza che – una volta investita del procedimento – la Corte procede automaticamente e può estendere il giudizio anche ad altri soggetti non considerati nell'atto introduttivo.

Con ulteriori argomentazioni si rappresentava che l'ACI non aveva mai assunto la qualità di parte nella controversia in esame; che al massimo poteva ritenersi “interessata all'esito della lite”; che, sintomaticamente, proprio le disposizioni Regolamentari richiamate precisavano che i candidati non dovevano avere “controversie giudiziarie...contro”, così disciplinando una fattispecie “ancora più dettagliata rispetto alla semplice pendenza; che, infine, lo stesso ACI, in riferimento alla medesima questione, aveva ritenuto in un'apposita riunione del Comitato Esecutivo – come appreso attraverso il proprio servizio di Advocatura – del tutto insussistente detta condizione di ineleggibilità.

Le prospettazioni ora riassunte sono state ribadite innanzi al Collegio sottolineando , il ricorrente, la tempestività dell'appello – per i motivi esposti nell'atto introduttivo – ed il “resistente” che, pur esprimendo qualche riserva quanto all'ammissibilità della proposta impugnazione, la richiesta di accoglimento del ricorso doveva essere rigettata anche per quanto richiamato nella memoria in atti,

che giustificava ampiamente il non avere indicato l'esistenza della c.d. "pendenza" essendo i fatti più che notori, oggetto oltretutto anche di apposita discussione in seno al Comitato esecutivo dell'ACI.

Osserva preliminarmente il Collegio che la questione concernente l'ammissibilità del ricorso – avuto riguardo alla data della sua presentazione – può essere agevolmente superata avendo presente che il suo esame e l'eventuale sua fondatezza, presuppongono necessariamente la deliberazione della problematica concernente la qualificazione dei fatti posti a base della dedotta ineleggibilità, alla luce dell'interpretazione della normativa Regolamentare richiamata e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie.

Tenuto conto di quanto sopra e della concorde richiesta formulata sul punto da entrambe le parti, il Collegio ritiene doverosamente di procedere alla valutazione della domanda proposta nell'interesse del dott. Fiorio attesa la propria specifica competenza ai sensi dell'art. 37.1 lett.b) del Regolamento CSAI.

Tanto premesso, si osserva che le argomentazioni poste a sostegno della ineleggibilità dell'ing. Sticchi Damiani a candidarsi per la sua elezione a Presidente della CSAI, non appaiono condivisibili, pur dandosi atto che alcuni spunti – sotto un primo profilo - possono essere qualificati "suggestivi" ma che non reggono al necessario approfondimento imposto dal richiamo ai principi generali del diritto(anche costituzionale per ciò che si riferisce ai limiti all'elettorale passivo); alla identificazione degli esatti concetti processuali di "parte" e di pendenza"; alla specificità del giudizio di responsabilità contabile; alla interpretazione, ai fini che qui interessano, del concetto di "controversie giudiziariecontro" recepito negli artt.25 dello Statuto ACI e 46.1 lett.l) Regolamento CSAI.

Va sottolineato innanzitutto, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente, che il giudizio di responsabilità contabile tende a tutelare gli interessi dello Stato per possibili danni consequenziali ad atti e/o provvedimenti emessi nell'ambito della Pubblica Amministrazione (e l'ACI, sotto questo aspetto, è inquadrabile "lato sensu" tra le Pubbliche Amministrazioni) e che, sempre contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa difesa in udienza, il giudizio in questione non è stato promosso da "organi interni all'ACI", ma a seguito di esposti della "Salerno Corse Sport Management S.r.l. di Salerno, dal Comitato Piloti Automobilistici di Mezzolara-Budrio, nonché dal Rappresentante Delegato dei piloti CIVM – Campionato Mondiale Velocità Montagna Sig. Fagioli Mario.

Queste precisazioni appaiono doverose siccome emergenti dall'Atto di citazione della Procura Regionale per il Lazio con il quale, nell'interesse della legge e dell'Erario, si chiedeva che si accertassero eventuali responsabilità in ordine ad atti e/o provvedimenti adottati dal Comitato esecutivo dell'ACI – e dai componenti di detto Organo "pro tempore" nel triennio 1998/2000. Nel successivo giudizio, definito con sentenza 10.2.2005 (depositata il 13.12.2005 ed allegata in estratto dalla difesa del ricorrente) non risulta in alcun modo indicata l'ACI come parte, né detta partecipazione avrebbe potuto verificarsi, posto che il procedimento aveva ad oggetto la tutela degli interessi della Legge e dell'Erario, con ricadute, ma solo nel caso di sussistenza di responsabilità e di definitivo accertamento delle stesse, sui soggetti coinvolti come parti in senso stretto di quel giudizio e l'Ente rimasto estraneo sino allora alle vicende processuali.

Sotto questo profilo, la proposizione di un atto di appello anche da parte dell'ing. Sticchi Damiani e l'accertamento di una pendenza ancora sussistente sul giudizio di responsabilità contabile, nulla modifica rispetto a quanto or ora precisato.

Il rapporto diretto tra l'ing. Sticchi Damiani e l'ACI, infatti, potrebbe sorgere solo dopo la definizione ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello e per l'ipotesi in cui il predetto, condannato in via definitiva al pagamento in favore dell'ACI di quanto dovuto, non vi ottemperasse, potendosi configurare solo da tale momento le rispettive qualifiche di soggetto creditore – quanto all'ACI – e di soggetto debitore, quanto allo Sticchi Damiani .

La qualità di parte – a maggior ragione nella particolare materia elettorale e nel pieno rispetto dei principi richiamati nello Statuto dell'ACI e nel Regolamento della CSAI – può essere riconosciuta soltanto in presenza non di qualsiasi giudizio, ma di specifiche “controversie giudiziarie” che oppongono un candidato all'ACI (in tal senso, oltretutto, viene usata e quindi interpretata l'espressione “contro”, affatto equivalente poi a quella “tra”) e presuppone, quale “ratio” anche la reale esistenza di un possibile conflitto di interessi tra soggetti direttamente coinvolti in giudizio.

P.Q.M.

Il TNA rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 28.1.2009

Depositata e pubblicata il 2 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

Il Funzionario dirigente la Segreteria
(Anna Lucibello)

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da:

Dr. Renato TERESI	Presidente
Cons. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente

Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 7/09 promosso dal Sig. Cimmino Gioacchino.

Per la Procura Federale è presente l'Avv. Francesco Cariti.

Per la Global Rally, con delega del 16/02/2009, è presente l'avv. Gianfranco Di Stasi.

Il Presidente fa una breve presentazione sugli atti del procedimento.

Per la Procura l'avv. Cariti chiede preliminarmente il rigetto del ricorso per il superamento dei termini per l'invio del deposito cauzionale, avendo l'appellante originariamente ottemperato a detto versamento con un assegno bancario emesso dalla Global Rally e successivamente, su richiesta di chiarimenti in merito all'emittente del titolo stesso, sostituito con altro assegno bancario del conto personale, giunto però oltre i termini previsti.

Il Sig. Cimmino chiarisce che l'assegno emesso dalla Global Rally ed inviato con nota del 6-2-2009 gli è stato riconosciuto quale Direttore di Gara perché provvedesse al versamento della cauzione per il ricorso presentato. Aggiunge inoltre che, riportandosi alle motivazioni del ricorso presentato, ritiene di aver fatto tutto quello che si doveva e si poteva fare nella sua qualità di Direttore di Gara e, in particolare, che controlli più specifici e mirati, a suo avviso, potevano essere fatti da alcuni degli altri soggetti che il Giudice Sportivo ha ritenuto invece di assolvere da qualsiasi imputazione.

Per la Procura Federale l'Avv. Cariti chiede il rigetto del ricorso.

Il Sig. Cimmino chiede l'accoglimento del ricorso facendo presente che tra i compiti previsti dall'art. 142 non è ricompreso, in particolare, anche quello di verificare, nel corso della gara, le licenze degli apripista.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto del 4 dicembre 2008, la Procura Federale ha deferito al Giudice Sportivo il Sig. Cimmino Gioacchino in quanto, nella sua qualità di Direttore di Gara nella manifestazione denominata "5° Rally dei Saraceni", svoltasi in data 27 luglio 2008, non avrebbe ottemperato alle norme che regolano la designazione e l'idoneità degli apripista proposti dall'organizzatore. L'osservatore designato alla gara, nel corso della sua attività, rilevava infatti che la funzione di apripista era svolta da soggetti non titolari di licenza o in possesso di licenze scadute.

Il Collegio del Giudice Sportivo, ritenendo di rilevare probanti motivi di responsabilità a carico del Direttore di Gara, applicava nei suoi confronti la sanzione della sospensione della licenza per un periodo di giorni 90.

Avverso tale decisione il sig. Cimmino Gioacchino proponeva rituale appello, inviando nei termini, a titolo di deposito cauzionale, un assegno bancario emesso dalla Global Rally e successivamente, su richiesta di chiarimenti in merito, un altro assegno bancario del conto personale, giunto però oltre i termini previsti.

Nelle motivazioni dell'appello, il sig. Cimmino chiedeva la nullità della sentenza per la discrasia tra l'imputazione della Procura, che fa riferimento alla violazione dell'art. 146 del RNS ed il pronunciamento del Giudice Sportivo che si basa sull'art. 142 del RNS, rilevando in essa la violazione del principio di sussistenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Aggiungeva altresì che nel dispositivo della sentenza impugnata, il Giudice Sportivo non ha individuato gli articoli del regolamento violati dal ricorrente, limitandosi a contestargli genericamente la "responsabilità delle incolpazioni ascritte", difetto questo di nullità della sentenza stessa, in quanto condiziona il diritto alla difesa.

Con ulteriore intervento il sig. Cimmino non riconosceva nell'art. 142 del RNS l'obbligo per il Direttore di Gara del controllo e del riconoscimento degli equipaggi apripista.

Gli argomenti ora riassunti sono stati ribaditi innanzi al Collegio, con la conferma che il primo assegno inviato a copertura del deposito cauzionale gli era stato consegnato dalla Global Rally per poter esercitare il suo diritto di appello.

Osserva preliminarmente il Collegio che la questione concernete l'ammissibilità del ricorso, avuto riguardo al rispetto dei termini di versamento della cauzione, può essere agevolmente superata, essendo ininfluente il soggetto pagatore, per cui l'invio del primo assegno del ricorrente rispetta la tempistica prevista.

Tanto premesso si osserva che le argomentazioni poste a sostegno della difesa del ricorrente, non appaiono condivisibili, in quanto l'art. 142 del RNS, assegna al Direttore di Gara, designato dall'Organizzatore e quindi persona di sua fiducia, la responsabilità di dirigere la manifestazione secondo le disposizioni del Regolamento Particolare di Gara. E proprio in esso vengono anche fornite tutte le informazioni relative agli apripista.

Va sottolineato che non si può certamente riversare in capo ai Verificatori la responsabilità del controllo degli equipaggi delle vetture apripista, in quanto costoro non hanno l'obbligo di presentarsi alle verifiche antegara, luogo in cui i Verificatori stessi operano.

Il Direttore di Gara, persona di fiducia dell'organizzatore, dallo stesso scelto a predisporre e dirigere la manifestazione, ha negli apripista i suoi occhi lungo il percorso di gara, per cui si ritiene in totale simbiosi l'attività di entrambi. Non sembrano assolutamente condivisibili le motivazioni del ricorrente secondo le quali non sarebbe di propria competenza il loro controllo.

P.Q.M.

Il TNA rigetta il ricorso e dispone l'incameramento del deposito cauzionale -assegno, a firma Global srl n° 0822.047.541-03 e la restituzione, invece, di quello trasmesso con nota del 13.02.2009 n° 0001104338-01.

Così deciso in Roma il 18/02/2009

Depositata e pubblicata il 23/02/2009

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

Il Funzionario Responsabile la Segreteria
(Anna Lucibello)

TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

SENTENZA n°8/09

IL TRIBUNALE NAZIONALE D' APPELLO

Composto dai sigg.

Renato Teresi

Giovanni Castagna

Sergio Lio

Vincenzo Pirruccio

Presidente

Componente (rel.)

Componente

Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d' Appello n° 8/09 proposto

da

KC Brianza Karting Club nella persona del Sig. Baù Paolo Giuseppe in qualità di Legale Rappresentante

Contro

la sentenza n° 01/09 del 16 Gennaio 2009 del Giudice Sportivo che infligge al Brianza Karting Club rappresentante legale sig. Baù Paolo Giuseppe la sanzione della sospensione della licenza di organizzatore per giorni 180 e l'ammenda pari a € 4.000 per avere :

- in data 25.05.2008 sulla pista karting Ala fatto partecipare concorrenti iscritti alla Classe 125 cc. Club, classe non prevista nei regolamenti particolari di gara approvati dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana;

- per avere in data 8.6.2008 sulla pista Winner fatto partecipare concorrenti delle Classi 125 Club Icc. E 125 Club, Classi non previste sul Regolamento Particolare di Gara approvato dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana;

- per avere fatto partecipare lo stesso giorno e sulla stessa pista n° 30 concorrenti della Classe 125 Easy Light, nonostante che per le gare Nazionali non titolate su tale Pista potessero partecipare soltanto 28 kart, così come peraltro era previsto sul Regolamento Particolare di Gara approvato dalla Commissione Sportiva Italiana.

E' presente il ricorrente.

Udite le conclusioni della Procura Federale favorevoli al rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

In via preliminare va affermato che la normativa che regola i ricorsi è espressa nell' art. 183 del Regolamento Nazionale Sportivo che impone ai paragrafi :

- a 1 ogni ricorso deve essere accompagnato dall' importo del deposito cauzionale stabilito dalla Norma Supplementare n° 2 art. 4.7 dell'annuario CSAI 2008 ed è pari ad € 3.000.

Il deposito è comunque dovuto sin dal momento in cui l'interessato... comunica la sua intenzione di ricorrere in appello.

- a2 ... i ricorsi devono essere presentati o spediti entro due giorni successivi a quello in cui è stato reso noto al ricorrente il provvedimento impugnato. Le motivazioni dell'appello devono essere presentate o spedite alla Segreteria del T.N.A. nei cinque giorni successivi alla consegna spedizione del ricorso.

Nella fattispecie il ricorrente non ha rimesso l' importo del deposito cauzionale e le motivazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale di Appello, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Baù Paolo Giuseppe avverso la sentenza già citata.

Ordina alla CSAI il recupero della cauzione non versata dal ricorrente.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 25 Febbraio 2009

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il 02-03-2009

La Segreteria del TNA
Il Funzionario Responsabile
(Anna Lucibello)

Il Presidente del T.N.A.
(Renato Teresi)

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da:

Dr. Renato TERESI	Presidente
Cons. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente

Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 9/09 promosso dalla Global Rally.

Per la Procura Federale è presente l'Avv. Francesco Cariti.

Per la Global Rally, con delega del 16/02/2009, è presente l'avv. Gianfranco Di Stasi.

Il Presidente fa una breve presentazione sugli atti del procedimento.

La Procura contesta che ci sia stata, da parte del Giudice Sportivo, la violazione del principio della correlazione fra gli addebiti contestati e quelli ritenuti.

Sottolinea altresì che nella richiesta del permesso di organizzazione della Global Rally alla CSAI, mancava proprio, nella stesura del Regolamento Particolare di Gara, la parte relativa alle designazioni con le rispettive licenze degli apripista.

Per la Procura Federale l'Avv. Cariti chiede il rigetto del ricorso.

Preliminarmente il Presidente chiede notizie all'avv. Di Stasi sul rilascio dell'assegno da parte della Global Rally al sig. Cimmino Gioacchino per il versamento della cauzione per l'appello proposto, ricevendone pronta conferma.

L'avv. Di Stasi chiede per la Global Rally l'accoglimento del ricorso facendo presente che la società organizzatrice non ha violato alcuna disposizione normativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto del 4 dicembre 2008, la Procura Federale ha deferito al Giudice Sportivo la società Global Rally, nella persona del suo legale rappresentante sig. Gammieri Nicola che, nella sua veste di organizzatore della manifestazione denominata "5° Rally dei Saraceni", svoltasi in data 27 luglio 2008, non avrebbe ottemperato alle norme che regolano la designazione e l'idoneità degli apripista.

L'osservatore designato alla gara, nel corso della sua attività, rilevava infatti che la funzione di apripista era svolta da soggetti non titolari di licenza o in possesso di licenze scadute.

Il Collegio del Giudice Sportivo, ritenendo di rilevare probanti motivi di responsabilità a carico della società organizzatrice, applicava nei suoi confronti la sanzione della sospensione della licenza per un periodo di giorni 180, oltreché l'ammenda di € 3.000.00..

Avverso tale decisione la Global Rally, nella persona del legale rappresentante sig. Gammieri Nicola, proponeva rituale appello, inviando nei termini, a titolo di deposito cauzionale, un assegno di € 3.000,00.

Nelle motivazioni dell'appello, la Global Rally chiedeva la nullità della sentenza per la discrasia tra l'imputazione della Procura, che fa riferimento alla violazione degli artt. 3.1.2 e 19.17 della N.S. 11 ed il pronunciamento del Giudice Sportivo che si basa sugli artt. 19.17 e 2.7 app.IV della N.S. 11, rilevando in essa la violazione del principio di sussistenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Aggiungeva altresì che nel dispositivo della sentenza impugnata, il Giudice Sportivo non ha individuato gli articoli del regolamento violati dal ricorrente, limitandosi a contestargli genericamente la "responsabilità delle incolpazioni ascritte", difetto questo di nullità della sentenza stessa, in quanto condiziona il diritto alla difesa.

Con ulteriore intervento la Global Rally non riconosceva di aver violato alcuna disposizione normativa, posto che il Regolamento Particolare di Gara era conforme allo schema-tipo predisposto dalla CSAI, tanto da essere approvato senza correzioni o eccezioni.

Gli argomenti ora riassunti sono stati ribaditi innanzi al Collegio dall'avv. Di Stasi.

Il Collegio osserva che le argomentazioni poste a sostegno della difesa del ricorrente, non appaiono condivisibili, in quanto è compito dell'organizzatore designare e riportare nel Regolamento Particolare di Gara i nominativi degli apripista, accertandosi che siano conduttori, con grande esperienza di rally, per poter fornire alla direzione di gara tutte le indicazioni necessarie per la sicurezza della manifestazione e muniti di licenza in corso di validità.

Proprio il Regolamento Particolare di Gara denunciava la totale assenza del paragrafo riguardante la designazione degli apripista, nonostante che sul modello tipo siano evidenziati, tra le raccomandazioni al compilatore, sia il divieto ad utilizzare modulistica diversa da quella fornita dalla CSAI sia l'obbligo di una dichiarazione che attesti di non aver apportato alcuna modifica allo stesso.

Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso con i provvedimenti consequenziali

P.Q.M.

Il TNA rigetta il ricorso e dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 18/02/2009

Depositata e pubblicata il 23/02/2009

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

Il Funzionario Responsabile la Segreteria
(Anna Lucibello)

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da:

Dr. Renato TERESI	Presidente
Cons. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente

Ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 9/09 promosso dalla Global Rally.

Per la Procura Federale è presente l'Avv. Francesco Cariti.

Per la Global Rally, con delega del 16/02/2009, è presente l'avv. Gianfranco Di Stasi.

Il Presidente fa una breve presentazione sugli atti del procedimento.

La Procura contesta che ci sia stata, da parte del Giudice Sportivo, la violazione del principio della correlazione fra gli addebiti contestati e quelli ritenuti.

Sottolinea altresì che nella richiesta del permesso di organizzazione della Global Rally alla CSAI, mancava proprio, nella stesura del Regolamento Particolare di Gara, la parte relativa alle designazioni con le rispettive licenze degli apripista.

Per la Procura Federale l'Avv. Cariti chiede il rigetto del ricorso.

Preliminarmente il Presidente chiede notizie all'avv. Di Stasi sul rilascio dell'assegno da parte della Global Rally al sig. Cimmino Gioacchino per il versamento della cauzione per l'appello proposto, ricevendone pronta conferma.

L'avv. Di Stasi chiede per la Global Rally l'accoglimento del ricorso facendo presente che la società organizzatrice non ha violato alcuna disposizione normativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto del 4 dicembre 2008, la Procura Federale ha deferito al Giudice Sportivo la società Global Rally, nella persona del suo legale rappresentante sig. Gammieri Nicola che, nella sua veste di organizzatore della manifestazione denominata "5° Rally dei Saraceni", svoltasi in data 27 luglio 2008, non avrebbe ottemperato alle norme che regolano la designazione e l'idoneità degli apripista.

L'osservatore designato alla gara, nel corso della sua attività, rilevava infatti che la funzione di apripista era svolta da soggetti non titolari di licenza o in possesso di licenze scadute.

Il Collegio del Giudice Sportivo, ritenendo di rilevare probanti motivi di responsabilità a carico della società organizzatrice, applicava nei suoi confronti la sanzione della sospensione della licenza per un periodo di giorni 180, oltreché l'ammenda di € 3.000.00..

Avverso tale decisione la Global Rally, nella persona del legale rappresentante sig. Gammieri Nicola, proponeva rituale appello, inviando nei termini, a titolo di deposito cauzionale, un assegno di € 3.000,00.

Nelle motivazioni dell'appello, la Global Rally chiedeva la nullità della sentenza per la discrasia tra l'imputazione della Procura, che fa riferimento alla violazione degli artt. 3.1.2 e 19.17 della N.S. 11 ed il pronunciamento del Giudice Sportivo che si basa sugli artt. 19.17 e 2.7 app.IV della N.S. 11, rilevando in essa la violazione del principio di sussistenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Aggiungeva altresì che nel dispositivo della sentenza impugnata, il Giudice Sportivo non ha individuato gli articoli del regolamento violati dal ricorrente, limitandosi a contestargli genericamente la "responsabilità delle incolpazioni ascritte", difetto questo di nullità della sentenza stessa, in quanto condiziona il diritto alla difesa.

Con ulteriore intervento la Global Rally non riconosceva di aver violato alcuna disposizione normativa, posto che il Regolamento Particolare di Gara era conforme allo schema-tipo predisposto dalla CSAI, tanto da essere approvato senza correzioni o eccezioni.

Gli argomenti ora riassunti sono stati ribaditi innanzi al Collegio dall'avv. Di Stasi.

Il Collegio osserva che le argomentazioni poste a sostegno della difesa del ricorrente, non appaiono condivisibili, in quanto è compito dell'organizzatore designare e riportare nel Regolamento Particolare di Gara i nominativi degli apripista, accertandosi che siano conduttori, con grande esperienza di rally, per poter fornire alla direzione di gara tutte le indicazioni necessarie per la sicurezza della manifestazione e muniti di licenza in corso di validità.

Proprio il Regolamento Particolare di Gara denunciava la totale assenza del paragrafo riguardante la designazione degli apripista, nonostante che sul modello tipo siano evidenziati, tra le raccomandazioni al compilatore, sia il divieto ad utilizzare modulistica diversa da quella fornita dalla CSAI sia l'obbligo di una dichiarazione che attesti di non aver apportato alcuna modifica allo stesso.

Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso con i provvedimenti consequenziali

P.Q.M.

Il TNA rigetta il ricorso e dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 18/02/2009

Depositata e pubblicata il 23/02/2009

IL PRESIDENTE
(Renato Teresi)

Il Funzionario Responsabile la Segreteria
(Anna Lucibello)

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- Dott. Claudio ZUCCHELLI Presidente
- Avv. Francesco de BEAUMONT Componente - estensore
- Dr. Ermanno de Francisco Componente
- Dr. Eugenio Mele Componente
- Dr. Nicola Russo Componente

Ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Nel procedimento in grado di appello proposto da OPRANDI Pierluigi, in proprio e quale legale rappresentante del minore OPRANDI Gabriele,

C o n t r o

La decisione n. 18/09 assunta dal Giudice Sportivo il 17 marzo 2009.

F A T T O

Il ricorrente assume di aver partecipato alla “7.a finale nazionale Trofeo Easykart” svoltasi il giorno 3 – 5 ottobre 2008.

A seguito del procedimento n. 5/09 la Procura Federale ha deferito al Giudice Sportivo gli attuali appellanti contestando di aver assunto, nel corso della predetta manifestazione, un comportamento antisportivo per aver spinto fuori pista il conduttore Veniga Andrea ed averlo successivamente aggredito ed insultato così violando l’art. 7 ter, lett. a) e d) del RNS in relazione all’art. 123 RNS (per la responsabilità di Oprandi Pierluigi).

Il Giudice Sportivo con la sentenza impugnata ha condannato gli appellanti sul duplice presupposto della mancata contestazione dei fatti e della mancata impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara di finale A inflitto dal Collegio dei Commissari Sportivi.

Ha proposto appello l’Oprandi deducendo sia la mancanza di contraddittorio (per aver ricevuto la convocazione per l’udienza in epoca successiva alla stessa) sia l’insussistenza dei fatti contestati.

All’udienza, su richiesta del Procuratore Federale, l’Oprandi ha riconosciuto come propria la firma apposta in calce alla decisione n. 13 dei Commissari Sportivi assunta il 5 ottobre 2008.

La Procura Federale ha concluso per il rigetto dell'appello.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

Preliminarmente occorre prescindere dalla questione preliminare (integrità del contraddittorio) atteso che gli appellanti hanno riconosciuto veri i fatti.

Difatti, con la ricezione del provvedimento n. 13 del 5 ottobre 2008, il concorrente, nella duplice veste, nulla ha contestato prestando acquiescenza non solo al provvedimento (come pure dichiarato in modo esplicito) ma anche ha confermato la dichiarazione "conferma i fatti ascrittigli".

Di conseguenza egli ha prestato piena acquiescenza al provvedimento ed alla sua completa redazione per cui l'appello proposto appare come l'estremo tentativo di evitare la sanzione inflitta.

A tale chiarezza ed univocità di comportamento consegue che il rinvio al primo Giudice, al fine del contraddittorio, non sarebbe di alcuna utilità.

Pertanto la impugnata sentenza va integralmente confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello rigetta l'appello proposto da Oprandi Pierluigi e Oprandi Gabriele disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 26-05-09

IL PRESIDENTE Dr. Claudio Zucchelli

IL RELATORE Avv. Francesco de Beaumont

Il Segretario del T.N.A. Dott.ssa Anna Lucibello

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10/06/2009

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

Claudio Zucchelli	Presidente
Francesco De Beaumont	Componente
Ermanno de Francisco	Componente relatore
Eugenio Mele	Componente
Nicola Russo	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in unico grado n. 11/09, proposto dal Sig. Marco Michelini, ufficiale di gara, avverso la propria esclusione dalle ulteriori prove del concorso, bandito dalla C.S.A.I., per l'accesso alla qualifica di Commissario sportivo regionale, svoltosi in Tirrenia (PI) il 28 e il 29 marzo 2009.

FATTO

Espone l'appellante di aver partecipato al concorso indicato in epigrafe, e di aver riportato il punteggio di 21/30 nella prima prova d'esame del 28 marzo 2009, consistente nello svolgimento di un test a risposte multiple di 30 domande.

In tale sede, la Commissione esaminatrice ha deliberato la non ammissione del ricorrente all'ulteriori prove concorsuali, richiedendosi a tal fine – pur dopo l'abbassamento dell'originaria soglia di sufficienza, fissata in 24/30, in virtù di una deliberazione della stessa Commissione d'esame avverso cui non è stata formulata alcuna censura di cui questo Tribunale possa conoscere – il punteggio minimo di 22/30.

La parte istante ha formulato i due seguenti motivi di ricorso:

1) la Commissione – pur avendo svolto una verifica su tutti gli elaborati che avevano conseguito un punteggio compreso tra 18/30 e 21/30 (e dunque anche su quello della parte istante) recuperando ben quattro di essi alla soglia di sufficienza elevata a 22/30 – avrebbe errato nel non considerare esatta la risposta fornita dal Michelini alla domanda n. 19, alla quale la parte ha fornito la risposta A), in luogo di quella C) ritenuta esatta dalla Commissione;

2) la Commissione avrebbe illegittimamente denegato al ricorrente l'accesso a tutti i verbali delle decisioni assunte dalla Commissione di concorso, nonché agli elaborati della stessa prova in questione redatti dalla candidata Codognotto Capuzzo Elettra, nonché dagli altri tre candidati recuperati in esito alla rivalutazione delle prove di cui si è detto sopra.

Sono stati sentiti il ricorrente e l'Ing. Gennaro Pezzella, presidente della Commissione esaminatrice.

Quindi il Tribunale ha riservato di pronunciare la presente sentenza.

DIRITTO

1. – L’odierno appello è ritualmente ammissibile, sebbene non accompagnato dal versamento del deposito cauzionale, trattandosi di ricorso in unico grado

Questo Tribunale ha avuto modo di esaminare analoga questione con la sentenza n. 39 del 13 settembre 2007, concludendo nel senso della non necessità del deposito per i ricorsi in unico grado relativi a materie diverse da quelle dell’agonistica e delle competizioni sportive: in quella sede si trattava d’un ricorso in materia elettorale, ma la stessa conclusione va estesa a tutti i ricorsi del genere testé enunciato, per la riferibilità ad essi delle medesime considerazioni esegetiche che di seguito si riportano.

Si è infatti osservato, in detta sentenza, che “riguardo al deposito cauzionale, l’art. 183-A1 [del R.N.S.] stabilisce che lo stesso debba essere fissato dalla CSAI, ma il Regolamento, nella materia oggetto del presente gravame, non prevede il versamento del deposito, né ha stabilito l’ammontare dello stesso. Da tali circostanze si deve quindi ritenere che la CSAI, nei casi riguardanti materia oggetto del giudizio "de quo", abbia deciso spontaneamente di non richiedere la corresponsione del deposito”.

Tale argomentazione è applicabile anche al caso in esame, giacché la N.S. 2, paragrafo 5, lettera b), prevede l’ammontare del deposito per i ricorsi al T.N.A. solamente in materia di “auto” e di “karting”; in ciò è evidentemente implicito che il deposito non è, allo stato, previsto – salva restando la facoltà della CSAI di prevederlo in futuro, mediante una mera modifica della citata previsione della N.S. 2 – per le altre materie non riconducibili a dette categorie (che, chiaramente, pertengono al genere sportivo-agonistico).

È del resto indirizzo esegeticamente preferibile quello che, nel dubbio interpretativo, considera di stretta interpretazione le norme, come quelle in esame, che pongono condizioni (nella specie di tipo patrimoniale) per l’accesso alla giustizia (in questa sede sportiva).

Il gravame in trattazione risulta perciò ammissibile.

2. – Nel merito del gravame, risultano infondate le censure proposte dal ricorrente.

Esse investono, con il primo motivo di ricorso, la correttezza della valutazione con cui la Commissione esaminatrice ha ritenuto esatta la risposta C, in luogo della A fornita dal Michellini, alla domanda n. 19 della propria scheda-quiz.

È questa la domanda controversa: i commissari sportivi possono chiedere il deferimento alla Procura federale per un concorrente e/o conduttore, solo se:

- A) il concorrente e/o il conduttore sono stati già esclusi dalla classifica e/o l’infrazione è di natura tecnico sportiva;
- B) la violazione contestata riguarda molteplici articoli del R.N.S. e delle N.S.;
- C) il concorrente e/o il conduttore sono stati esclusi dalla classifica o si sono ritirati nel corso della gara.

Orbene, risulta dall’art. 170-bis, lett. L), del R.N.S. in modo non controvertibile – né, invero, sullo specifico punto vi è controversia tra le parti – che l’esclusione dalla classifica costituisca, di norma, presupposto essenziale del deferimento alla Procura.

Infatti, a tenore del primo comma di detta lettera L), “I Commissari sportivi possono richiedere alla Procura federale il deferimento del concorrente e/o del conduttore al Giudice sportivo soltanto se a loro carico hanno adottato il provvedimento dell’esclusione”.

Quanto sopra, mentre vale a escludere la correttezza della risposta B), non risolve però ancora il dilemma tra le ulteriori due opzioni qui effettivamente controverse, giacché in ambo le risposte A) e C) l’esclusione dalla classifica è contemplata come condizione perché possa operarsi il deferimento.

Tali risposte divergono tra loro, invece, in relazione alla descrizione della situazione alternativa – rispetto a quella, per così dire normale, dell’esclusione dalla classifica – in presenza della quale il deferimento è possibile anche se non vi sia stata tale esclusione.

Detta situazione alternativa (quello dell’alternatività essendo l’unico significato attribuibile alla particella congiuntiva-disgiuntiva “e/o”, assai diffusa nella prassi sebbene sconosciuta alla lingua italiana) nella risposta A) è individuata nell’ipotesi in cui “l’infrazione è di natura tecnico-sportiva”; mentre nella risposta C) è ravvisata nel caso che “il concorrente e/o il conduttore ... si sono ritirati nel corso della gara”.

In altri termini, la risposta A) considera non necessaria l’esclusione dalla classifica “se ... l’infrazione è di natura tecnico-sportiva”; mentre la risposta C) predica la non necessità dell’esclusione dalla classifica “se ... il concorrente e/o il conduttore ... si sono ritirati nel corso della gara”.

Ciò posto, l’erroneità della risposta A) – che è stata fornita dal ricorrente durante il concorso e dal medesimo assunta come esatta in questa sede giustiziale – risulta di palmare evidenza: nessuna disposizione, infatti, stabilisce che la natura tecnico-sportiva dell’infrazione commessa costituisca, ai fini della legittimità del deferimento del concorrente o del conduttore, un equipollente del provvedimento di esclusione dalla classifica, di cui alla ricordata previsione del R.N.S..

Esatta, viceversa, risulta la risposta C), ed essa soltanto.

Infatti è proprio la ricordata previsione del R.N.S., nel secondo comma della stessa lettera L), a prevedere in modo espresso che “il provvedimento dell’esclusione non è richiesto nel caso che il concorrente si sia ritirato nel corso della gara”, oltre che per i fatti accaduti dopo che la classifica sia divenuta definitiva.

È del tutto evidente che, in tali casi e solo in essi, il deferimento è possibile a prescindere dall’esclusione, perché nel caso in esame quest’ultima non è possibile sul piano materiale (giacché il concorrente che si sia ritirato si è già escluso da solo dalla classifica, non potendovi figurare proprio perché ritiratosi), e nell’altro caso sul piano giuridico (perché sulla classifica divenuta definitiva i Commissari sportivi non possono più incidere).

In effetti, a prescindere da ogni altra considerazione, la norma fa indiscutibilmente riferimento, come ipotesi alternativa all’esclusione dalla classifica, solo a quella contemplata dalla risposta C) (ossia il ritiro), e non invece a quella considerata dalla risposta A) (ossia la natura tecnico-sportiva dell’infrazione, che non è affatto una circostanza idonea a consentire il deferimento in assenza di esclusione dalla classifica del concorrente che non si sia ritirato).

Ciò consente di predicare l’esattezza della sola risposta C), e non invece della risposta A) che è stata fornita dal ricorrente; esattamente al contrario di quanto costui cerca di sostenere in questa sede, con argomentazioni che tuttavia non colgono nel segno.

Ne deriva che legittimamente non è stato attribuito alcun punteggio positivo al Sig. Michellini per la domanda in questione, con conseguente radicamento definitivo del punteggio di 21/30 dal medesimo conseguito.

3. – Siffatta conclusione, che implica l'infondatezza dell'unica censura di merito svolta dalla parte ricorrente, consente al Collegio di assorbire l'esame del secondo motivo.

Pur essendo astrattamente esatto l'assunto che il concorrente abbia ex se interesse ad accedere agli atti del concorso cui abbia partecipato, nonché agli elaborati degli altri concorrenti per verificare la congruità della valutazione loro attribuita, nondimeno nel caso di specie detto interesse risulta cessato per effetto della reiezione dell'esaminato primo motivo di ricorso, alla stregua delle seguenti considerazioni:

1) nessun giovamento può derivare alla tutela del ricorrente dall'esame degli elaborati altrui, essendosi assodato a prescindere da essi che egli non ha superato la prova;

2) nessuna riserva di proposizione di motivi aggiunti è stata formulata dal ricorrente, all'esito dell'esame degli atti e degli elaborati cui ha richiesto di accedere;

3) neppure potrebbe postularsi un'eventuale illegittimità dell'esclusione del ricorrente per disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, tale figura sintomatica del vizio di eccesso di potere potendosi configurare solo rispetto alle valutazioni discrezionali (in ipotesi anche sul piano tecnico), ma non con riguardo alle valutazioni normativamente vincolate (quale è, alla stregua di quanto si è osservato, quella di erroneità della risposta fornita dal ricorrente alla domanda n. 19): invero, neppure nel caso-limite di valutazione positiva (e perciò illegittima) di analoga risposta fornita da altro candidato sarebbe viziata l'esclusione del ricorrente dal concorso, due violazioni di legge non integrando un atto legittimo (in tal caso, infatti, l'interesse al ricorso si radica in capo agli altri candidati ammessi, non a quelli necessariamente da escludere).

P.Q.M.

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Così deciso in Roma il 26 maggio 2009.

IL PRESIDENTE DEL T.N.A.
(Cons. Claudio ZUCHELLI)

L'ESTENSORE
(Cons. Ermanno de FRANCISCO)

Publicata mediante deposito in Segreteria il 10/06/2009

Il Segretario del T.N.A.
(Dott.ssa Anna Lucibello)

SENTENZA N. 12/09

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

Cons. Claudio Zucchelli (Rel. Est.)	Presidente
Cons. Ermanno de Francisco	Componente
Avv. Francesco de Beaumont	Componente
Cons. Eugenio Mele	Componente
Cons. Nicola Russo	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado d'appello n. 12/09, proposto

da

Fabrizio FONDACCI;

contro

La decisione del Giudice Sportivo del 13 maggio 2009

Visto il ricorso in appello;

Vista l'istanza di sospensione;

Visto l'atto di rinuncia all'appello presentato dall'appellante;

Svolgimento del procedimento

Il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il sig. Fabrizio Fondacci per violazione dell'articolo 7 ter lettera E) del R.N.S. per fatti avvenuti durante la Lotus Cup Italia dell'8 e 9 novembre 2008.

Con sentenza n. 29/09 del 13 maggio 2009 il Giudice Sportivo riteneva il Fondacci responsabile dei fatti ascrittigli ed applicava la sanzione della sospensione delle licenze per trenta giorni a decorrere dal 19 maggio 2009.

Con atto depositato il 13 maggio 2009 il Fondacci dichiarava la volontà di interporre appello e, contestualmente, chiedeva al TNA di sospendere l'efficacia della sentenza dovendo egli partecipare, in qualità di Direttore di gara, ad una manifestazione internazionale.

Il TNA fissava l'udienza di discussione, ai soli fini della richiesta sospensiva, per il 26 maggio 2009.

In data 25 maggio il difensore del Fondacci presentava una istanza di rinuncia alla sospensiva.

In data 26 maggio il TNA prendeva atto della rinuncia, ritenendola relativa alla sola istanza cautelare e non all'intero giudizio in quanto non espressa personalmente dalla parte, e rinviava all'udienza del 10 giugno 2009.

In data 27 maggio 2009 il Fondacci depositava atto autografo di rinuncia all'appello.

Motivi della decisione

Come è emerso in narrativa, il Fondacci ha incardinato l'appello in esame nei termini, mediante deposito di un atto contenente una riserva di appello in data 13 maggio 2009 con contestuale richiesta di sospensiva degli effetti della decisione impugnata.

Alla fissazione dell'udienza di trattazione della sola richiesta di sospensiva, seguiva la rinuncia alla sospensiva stessa, esercitata dall'avvocato difensore e non dalla parte personalmente, e quindi la rinuncia all'appello, espressa dalla parte personalmente con nota del 27 maggio 2009.

Pertanto si deve dare atto dell'intervenuta rinuncia al giudizio e provvedere esclusivamente sul regime del deposito cauzionale.

Giova premettere che, il deposito della riserva di appello e dell'istanza di sospensiva non è stato accompagnato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 183, Lettera A), sub a1), applicabile al rito in appello ai sensi della lettera B) dello stesso articolo.

La questione da risolvere, pertanto, è se in presenza di una rinuncia all'appello sia comunque dovuto il deposito cauzionale e se esso possa essere incamerato dalla CSAI all'esito della rinuncia stessa.

Occorre ricordare che, a differenza della procedura prevista per l'appello contro le decisioni del Collegio dei Commissari sportivi, ai sensi della citata lettera B) l'appello al TNA nei confronti delle decisioni del Giudice Sportivo non deve essere preceduto da preavviso.

Ne consegue che l'azione si esercita direttamente tramite il deposito di un atto giuridico presso la Segreteria della CSAI nel quale la parte o il suo difensore manifesti la volontà di sottoporre alla cognizione del Giudice di secondo grado la correttezza della sentenza di primo grado, a prescindere dal contenuto e dalla pregnanza delle motivazioni che costituiranno poi l'oggetto dell'esame del Giudice di Appello ai fini di un'eventuale inammissibilità per genericità.

Nella specie, il Fondacci ha depositato un atto nel quale dichiarava di riservarsi l'appello avverso la decisione del Giudice Sportivo, e contestualmente ne chiedeva la sospensione degli effetti.

Appare evidente che, nonostante che il contenuto formale della dichiarazione giuridica si estrinsechi in una riserva di appello (vale a dire nella riserva di compiere successivamente un

diverso atto giuridico per esercitare l'azione processuale), la richiesta di sospensiva già è idonea di per sé a sottoporre alla cognizione del TNA la questione della correttezza della sentenza impugnata, e quindi ad esercitare il diritto di azione.

Ed, infatti, l'azione cautelare avverso una sentenza di primo grado non è autonoma rispetto all'azione di impugnazione, ma si pone come azione complementare tendente a mantenere integra la *res litigiosa* sino alla sentenza e quindi a garantire l'effettività del diritto di difesa.

Ne consegue che, anche in sede di esercizio della sola azione cautelare avverso una sentenza di primo grado, poiché è comunque esercitata l'azione di appello, è dovuto il deposito cauzionale ai sensi della norma tecnica n. 2, paragrafo 4.7, nella misura di euro 3.000,00 (per il settore auto) come nella specie.

Conclusivamente, si deve dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia al giudizio.

Si deve altresì dichiarare dovuto il deposito cauzionale da parte dell'appellante rinunciante nella misura di euro tremila che sono incamerate dalla CSAI.

Si deve altresì disporre che la Segreteria del TNA attivi presso la CSAI le procedure di recupero del deposito cauzionale.

P. Q. M.

Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia al giudizio.

Dispone l'incameramento a favore della CSAI del deposito cauzionale di euro tremila.

Manda la Segreteria per le comunicazioni alla CSAI al fine del recupero del deposito cauzionale.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 10-06-2009

Il Componente anziano
(Avv. Francesco de Beaumont)

Il Presidente del T.N.A.
(Cons. Claudio Zucchelli)
Relatore estensore

Dep. in Segreteria il 14-07-2009

Il Segretario
(D.ssa. Anna Lucibello)

SENTENZA n. 14/09

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- Dott. Claudio ZUCHELLI Presidente
- Avv. Francesco de BEAUMONT Componente
- Dr. Ermanno de Francisco Componente
- Dr. Eugenio Mele Componente
- Dr. Nicola Russo Componente ESTENSORE

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello proposto da MAIETTA Cesare,

Contro

La decisione n. 22/09 assunta dal Giudice Sportivo il 16 aprile 2009 e depositata in segreteria il 6 maggio 2009.

FATTO

La Procura Federale CSAI, a conclusione dei procedimenti di indagine n. 70/08 e n. 15/09 deferiva innanzi al Giudice Sportivo il concorrente Maietta Cesare e il conduttore Maietta Roberto in relazione ai fatti accaduti durante la gara karting per il Campionato Italiano – Classe 60 Mini, svoltasi in data 22 giugno 2008 sulla pista del Sele in località Battipaglia.

Nella fattispecie, veniva contestato a Maietta Cesare di avere tenuto un comportamento scorretto in “parco chiuso” nei confronti degli Ufficiali di Gara e di altri concorrenti e di avere proferito minacce verbali nei confronti del concorrente n. 22 Bianco Alberto.

Gli incolpati erano stati esclusi dalla manifestazione con provvedimento dei Commissari Sportivi.

Riteneva la Procura che il comportamento tenuto dagli incolpati configurasse violazione dell'art. 7 ter lett. a) e d) del RNS, precisando che per il Maietta Roberto la violazione sarebbe da considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 7 bis comma 5 RNS.

Veniva sentito l'incolpato Maietta Cesare, che depositava una memoria difensiva alla quale si riportava, negando quanto addebitato e affermando che in realtà all'interno del “parco chiuso” vi sarebbe stato solo un vivace scambio di parole.

Interveniva anche il Sostituto Procuratore Federale, che chiedeva di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella formulata nell'atto di deferimento da quantificare in giorni 90 di sospensione ed € 1.000 di ammenda.

Con sentenza n. 22/09 il Giudice Sportivo dichiarava Maietta Cesare responsabile delle violazioni ascritte e, visto l'art. 5 NSK 8, applica al licenziato la sanzione della sospensione della licenza per un periodo di 60 giorni e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille), mentre assolveva il conduttore Maietta Roberto.

Il Giudice Sportivo, premesso che i fatti descritti nell'atto di deferimento e comprovati dai Commissari sportivi non sarebbero suscettibili di diversa ricostruzione alla luce della difesa proposta dall'incolpato Maietta Cesare e che il tentativo di questi di ridimensionare l'accaduto riconducendolo a un semplice scambio di battute non sarebbe confortato da alcuna prova, tuttavia riteneva che nella fattispecie non fosse applicabile la responsabilità oggettiva (art. 7 bis comma 5 RNS) a carico del conduttore Maietta Roberto, sulla base della considerazione che il comportamento antisportivo di Maietta Cesare non sarebbe qualificabile come volto a sostenere il licenziato (Maietta Roberto) nei rapporti relativi all'esercizio della propria attività sportiva automobilistica, ma piuttosto come una <<momentanea perdita di autocontrollo>>.

Avverso la predetta sentenza n. 22/09 ha proposto appello il Maietta Cesare, chiedendone la riforma, con conseguente annullamento della sanzione inflitta, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo, lamenta di non essere stato posto in condizione di potersi difendere e di rappresentare le proprie istanze nei termini di regolamento, mentre con il secondo motivo contesta diffusamente quanto rappresentato nel verbale n. 15 dai commissari tecnici, chiedendo prova per testi sulle circostanze articolate.

Avverso la medesima sentenza ha altresì proposto appello la Procura Federale, ritenendo di non condividere quella parte della motivazione della sentenza che ha condotto all'assoluzione del Maietta Roberto ed insistendo per la conferma della sentenza nella restante parte in cui ha inflitto la sanzione a Maietta Cesare ed insistendo per il rigetto dell'appello da quest'ultimo proposto.

DIRITTO

I due appelli devono essere riuniti per essere definiti con un'unica decisione, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza.

L'appello proposto da Maietta Cesare è fondato solamente nei limiti di cui appresso.

Il Collegio non condivide appieno quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si è ritenuto che i fatti descritti nell'atto di deferimento e comprovati dai Commissari sportivi non sarebbero suscettibili di diversa ricostruzione alla luce della difesa proposta dall'incolpato Maietta Cesare. E, infatti, la decisione dei commissari sportivi, oltre che affetta da un errore materiale (riconosciuto solo in sede di chiarimenti dal Sostituto Procuratore CSAI) - nella parte in cui, del tutto contraddittoriamente rispetto al dispositivo, segnala <<che il conduttore n. 22 Bianco Nicolò ha cercato di aggredire il ...conduttore Maietta Roberto>>, e non viceversa - appare superficiale ed approssimativa sul come e perché si sia verificato il fatto materiale, non essendo neppure accompagnata da una relazione esplicativa e, non essendo, quindi, di per sé sola capace di fornire doverose certezze.

E, tuttavia, il Collegio concorda anche con la Procura Federale allorché afferma che accedendo integralmente alla ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante, previa concessione della prova per testi, si finirebbe per dover rinviare gli atti alla Procura medesima per il deferimento dei Commissari Sportivi, ipotesi questa alquanto difficile da dimostrare.

In sintesi, dai fatti, così come ammessi dallo stesso Maietta, emerge una certa responsabilità dello stesso cui va imputato un comportamento non tanto scorretto, quanto semplicemente rozzo e scortese, tanto da meritare una sanzione più blanda di quella inflitta dal Giudice Sportivo.

Inoltre, si condivide anche la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non condividere la tesi del Maietta Cesare secondo cui quanto avvenuto all'interno del "parco chiuso" sarebbe dovuto solo ad un semplice scambio di battute.

Pertanto, alla luce delle risultanze emergenti dagli atti di causa, ritiene il Collegio che, in parziale riforma della impugnata sentenza, sia da ritenersi congrua la sola applicazione della sanzione della sospensione della licenza per un periodo di sessanta giorni a carico del Maietta Cesare, ma non anche quella dell'ammenda di €1.000,00 (mille), inflitta a carico dell'incolpato medesimo, mentre per il resto tale sentenza vada confermata, in quanto correttamente motivata, nella parte in cui ha assolto il Maietta Roberto, con conseguente rigetto dell'appello proposto dalla Procura Federale e parziale restituzione del deposito cauzionale come in dispositivo.

Il Giudice Sportivo non ha ritenuto applicabile nella fattispecie la responsabilità oggettiva ex art. 7 bis comma 5 RNS, sulla base della considerazione che il comportamento antisportivo del Maietta Cesare non potrebbe ritenersi qualificabile come volto a sostenere il licenziato Maietta Roberto nei rapporti relativi all'esercizio della propria attività sportiva automobilistica, ma sarebbe solo ad esso imputabile in quanto dovuto ad una sua momentanea perdita di autocontrollo.

E, invero, in atti non vi è la prova che quanto affermato dal Giudice Sportivo non sia corretto.

Tale affermazione del Giudice Sportivo, allora, appare fondata sulla base del tenore testuale della norma citata, che recita: <<*I titolari di licenza sportiva sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dei comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto – ancorché non titolare di licenza sportiva - quando questi comportamenti siano volti a sostenere i licenziati stessi nei rapporti relativi all'esercizio della propria attività sportiva automobilistica*>>.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello accoglie parzialmente e nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto da Maietta Cesare e rigetta l'appello proposto dalla Procura Federale , disponendo la restituzione per 1/3 del deposito cauzionale.

Manda la Segreteria per le comunicazioni alla CSAI per la restituzione di 1/3 del deposito cauzionale incamerato

Così deciso in Roma il 8-07-09

IL PRESIDENTE Dr. Claudio Zucchelli

IL RELATORE Dr. Nicola Russo

Il Segretario del T.N.A. Dott.ssa Anna Lucibello

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17/07/2009

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Claudio ZUCCHELLI | Presidente |
| - Francesco de BEAUMONT | Componente Relatore |
| - Ermanno de Francisco | Componente |
| - Eugenio Mele | Componente |
| - Nicola Russo | Componente |

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello proposto da Saottini Auto srl – Centro Porsche Brescia

C o n t r o

La decisione n. 4 del 14 maggio 2009 assunta dal Collegio dei Commissari Sportivi a seguito della gara “Seconda Prova del Campionato Porsche Carrera Cup 2009” svoltasi in Adria il giorno 10 maggio 2009.

F A T T O

Il ricorrente ha partecipato alla Seconda Prova del Campionato Porsche Carrera Cup 2009 svoltasi in Adria il giorno 10 maggio 2009

A seguito delle verifiche post-gara 1 fu stabilito di sottoporre a verifica tecnica la vettura n. 2, iscritta dall'appellante concorrente, in quanto presentava valori del differenziale autobloccante diversi da quanto stabilito dal regolamento tecnico.

La verifica tecnica riprendeva in data 14 maggio 2009 presso l'officina Porsche di Padova ove fu riscontrata l'irregolarità dei valori rispetto al regolamento.

Ha proposto appello il concorrente Saottini Auto srl depositandolo il 19 maggio 2009 presso gli Uffici CSAI di Milano ed è pervenuto, da questi, agli uffici di Roma in data 21 maggio 2009.

L'appellante preliminarmente eccepisce la nullità della decisione impugnata per violazione della lettera H) dell'art. 144 RNS per non essere stata presa, la decisione, in modo collegiale.

Successivamente deduce l'eccessività della sanzione.

Nel merito non contesta le misurazioni effettuate ma attribuisce alla casa costruttrice una erronea taratura del differenziale in sede di revisione e su tale premessa insiste, in via subordinata, per una sanzione inferiore in virtù dell'acclarata buona fede.

All'udienza fissata il TNA, su richiesta del ricorrente, ha ammesso la testimonianza del responsabile tecnico (del concorrente) Sig. Gannoni Giordano.

DIRITTO

L'appello è inammissibile e va rigettato.

Su eccezione della Procura Federale il ricorrente ha ammesso di averlo presentato negli Uffici della CSAI di Milano ritenendoli un "tramite" per la spedizione.

Il Capitolo XIV, riguardante gli appelli innanzi al TNA, all'art. 179 bis "Procedimento innanzi al Tribunale Nazionale d'Appello" prevede, al secondo comma, che: "Il Tribunale Nazionale d'Appello ha sede presso gli Uffici di Roma della CSAI e dispone di un proprio ufficio di segreteria." mentre il secondo comma dell'art. 183 (Modalità dell'appello nazionale) statuisce che: "I ricorsi in appello devono essere spediti o consegnati a mano alla Segreteria del TNA che, constatata la regolarità formale, ne invia copia alla Procura Federale e alla Segreteria della CSAI."

La lettera A2 "Termini", al primo comma, per altro prevede che: "I ricorsi devono essere presentati o spediti con lettera raccomandata accompagnata dal deposito cauzionale (fa fede la data di spedizione) ...".

Dalle norme testé citate appare di tutta evidenza non solo che il TNA ha una propria sede con una specifica Segreteria ma che i ricorsi debbano essere spediti con lettera raccomandata o consegnati a mano alla Segreteria stessa; ogni altra forma di spedizione o consegna non è ammessa in quanto non prevista.

Vale sottolineare che altro è la spedizione che viene effettuata a mezzo del servizio postale ed altro è la consegna a mani direttamente presso la Segreteria in Roma. Diverso sarebbe stato se il ricorrente avesse spedito l'appello nei termini per il tramite del servizio postale anziché utilizzare uffici non competenti perché terzi e diversi rispetto a quelli dell'Organismo di Giustizia.

La diretta conseguenza è l'inammissibilità del ricorso che, oltretutto, è pervenuto alla sede del TNA oltre ogni termine.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello dichiara inammissibile il ricorso di Saottini Auto srl – Centro Porsche Brescia e dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Con separata ordinanza è stata disposta la restituzione del particolare meccanico.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2009.

IL PRESIDENTE (Claudio Zucchelli)

IL RELATORE (Francesco de Beaumont)

IL SEGRETARIO (Anna Lucibello)

Publicata mediante deposito in Segreteria in Roma il 8 luglio 2009.

IL SEGRETARIO (Anna Lucibello)

IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

Composto dai Signori:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - Dr. Claudio ZUCHELLI | Presidente |
| - Avv. Francesco DE BEAUMONT | Componente |
| - Dr. Ermanno DE FRANCISCO | Componente |
| - Dr. Eugenio MELE | Componente- relatore- |
| - Dr. Nicola RUSSO | Componente |

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

nel procedimento in grado di appello proposto da TINTI Flavio

c o n t r o

la decisione n. 47 del 4 agosto 2009 del Giudice sportivo di condanna dell'appellante alla pena della sospensione della licenza per anni due e mesi sei.

F A T T O

Il presente appello è proposto dal sig. Tinti Flavio e si dirige contro la sentenza del Giudice sportivo indicata in epigrafe con la quale lo stesso è stato condannato con la sanzione sopra indicata della sospensione della licenza per due anni e sei mesi.

Rileva in proposito l'appellante che il giudice di primo grado non ha tenuto conto che il regolamento di gara per le gare di kart prevede l'inserimento di gare promo (NSK9 art. 7) nell'ambito di gare vere e proprie, cosa che era avvenuto nella specie, dove appunto nell'ambito della gara vera e propria era stata inserita una manifestazione promo alla quale potevano partecipare anche soggetti minori di anni 8.

Né, afferma l'appellante, il fatto che sia stata stilata una classifica muta la manifestazione promo.

Chiede, quindi, la riforma della sentenza appellata.

Resiste all'appello la Procura federale, la quale rileva la presenza di fotografie che ritraggono l'incolpato a fianco dei bambini all'atto della gara e il fatto che sia stata stilata una classifica contenente anche questi ultimi e chiede il rigetto dell'appello.

La causa è spedita in decisione all'udienza del 21 ottobre 2009.

DIRITTO

L'appello proposto è infondato.

Infatti, il giudice sportivo ha esattamente individuato il meccanismo della gara e ha correttamente stabilito le ragioni per le quali non di una manifestazione promo, distinta dalla gara vera e propria, si è trattato, ma della partecipazione alla gara medesima di vetture non consentite e di soggetti conduttori minori degli anni otto.

Ed invero, al di là delle fotografie che ritraggono il Tinti a fianco delle vetture suddette e dei giovanissimi conduttori, vi è l'evidenza del fatto che tali minori sono stati inseriti nella classifica della gara, come partecipanti alla stessa, in qualità di conduttori e, pertanto, non ha rilievo la circostanza evidenziata dall'appellante che si sarebbe trattato di una manifestazione promozionale al di fuori della gara; se infatti ciò fosse stato le vetture in parola, guidate dai minori, non avrebbero dovuto essere inserite nella classifica.

Né d'altra parte, in mancanza di prove certe, può riconoscersi la disattenzione del Tinti di aver inserito per mero errore i giovani piloti nella classifica della gara, mentre proprio tale fatto prova esattamente il contrario, e cioè che sono stati ammessi a partecipare alla gara 3° Trofeo MTL Austeri Kart, tenutasi il 22 marzo 2009 a Chignolo PO, pista Le Colline, piloti di età inferiore agli anni otto.

L'appello va, pertanto, respinto, con conferma della sentenza del giudice sportivo.

PQM

Il Tribunale Nazionale di Appello respinge l'appello.

Manda la Segreteria per le comunicazioni alla CSAI per l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2009

IL PRESIDENTE Dr. Claudio Zucchelli

L'ESTENSORE Dr. Eugenio Mele

Il Segretario del T.N.A. Dott.ssa Anna Lucibello

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24 novembre 2009

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - Dr. Claudio ZUCCHELLI | Presidente |
| - Avv. Francesco de BEAUMONT | Componente |
| - Dr. Ermanno de Francisco | Componente |
| - Dr. Eugenio Mele | Componente |
| - Dr. Nicola Russo | Componente- Relatore- |

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello n. 22/09, proposto dalla AeffeM s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, licenza C.S.A.I. di concorrente – persona giuridica n. 238810 – internazionale, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Galluzzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via G. Antonelli n. 3,

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento emesso dal Bureau Permanente, designato dalla C.S.A.I. per il SARA GT campionato italiano gran turismo 2009, pubblicato in data 19 settembre 2009, sul sito www.csai.aci.it/csai/dettagli_news, consistente nell'immediato correttivo in aumento di peso di kg. 25, applicato alla vettura Ferrari 430 Challenge numero di gara 106 della concorrente AeffeM s.r.l., iscritta all'indicato campionato;

FATTO

E' impugnato il provvedimento del Bureau Permanente designato dalla C.S.A.I. in data 19 settembre 2009, che ha introdotto come correttivo un aumento del peso minimo (+25 kg) della vettura Ferrari 430 n° di gara 106 del concorrente AeffeM s.r.l. e partecipante al SARA GT campionato italiano gran turismo 2009 nella classe GT Cup.

Come risulta dalla relazione, accompagnata da documentazione grafica, fatta pervenire a questo TNA dal Bureau Permanente, nel corso del Campionato GT 2008, il Bureau ha esaminato la richiesta di deroga al Regolamento Tecnico Ferrari Challenge applicabile alla classe GT Cup formulata dal concorrente AeffeM srl e, avendola ritenuta accettabile, l'ha recepita e di conseguenza ha concesso tale deroga, ma ha aumentato come correttivo il peso minimo di detta vettura fino a 1260 kg..

Nel Regolamento Gt classe Cup 2009, il peso per la vettura Ferrari 430 è stato stabilito in 1225 kg. (vedi appendice 1 al Regolamento Ferrari Challenge) e quindi il peso della vettura del concorrente AeffeM è stato ridotto da 1260 kg a 1225 kg.

L'appellante, con motivi depositati il 22 settembre 2009 e motivi aggiunti depositati il 25 settembre 2009, deduce che il provvedimento impugnato - che, come detto, prevede, con decorrenza immediata, un correttivo di peso di 25 kg. per equilibrare le prestazioni - sarebbe stato adottato esclusivamente nei confronti della Ferrari 430 di essa concorrente (collocata al secondo posto nella classifica generale, dominata dalle Porsche e a soli 6 punti dalla Porsche prima classificata), senza essere stato preceduto da una verifica - disposta dai commissari sportivi ed effettuata dai commissari tecnici - che abbia accertato squilibri prestazionali in eccesso nei confronti delle auto concorrenti. Deduce, inoltre, l'illegittimità del provvedimento adottato per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 80 reg. FIA, nonché eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione ed illogicità e contraddittorietà della motivazione stessa, contraddittorietà tra atti successivi, tentata manipolazione del risultato sportivo e doppia penalizzazione inflitta all'equipaggio.

Il Bureau Permanente deduce, invece, che nel corso delle varie prove disputate, la vettura Ferrari 430 del concorrente AeffeM ha conseguito prestazioni e risultati che ne avrebbero dimostrato concretamente la superiorità rispetto a quelle stesse Ferrari 430 che non utilizzavano gli elementi in deroga e alle Porsche, come si ricaverebbe esaminando nel dettaglio i risultati e il grafico allegato (che riporta sull'asse Y il tempo sul giro espresso in secondi, in cui si notano le prestazioni delle prime 4 vetture classificate nella gara di Imola del 6 settembre scorso).

Questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato con ordinanza n. 3/09 del 25 settembre 2009.

L'appellante ha depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei precedenti atti; all'udienza di discussione del 21 ottobre 2009, anche la Procura Federale ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per il seguente ordine di considerazioni.

Come correttamente rilevato anche dalla Procura Federale in sede di udienza, non può essere messa in discussione l'esistenza del potere da parte del Bureau di introdurre correttivi prestazionali, ma semmai il corretto esercizio di tale potere da parte di tale Organo, dal momento che l'art. 7 del Regolamento del Campionato Italiano Granturismo 2009, assegna al Bureau Permanente, tra gli altri, al punto 2 il compito di "*esaminare le richieste di deroga al Regolamento Sportivo/Tecnico e decidere la loro relativa accettazione*" e al punto 3, il compito di "*verificare gli equilibri prestazionali nel Campionato/Trofeo ed intervenire con correttivi*".

Il punto è che, come dedotto dall'appellante, l'art. 7 del regolamento sportivo del SARA GT 2009, che, come si è detto, attribuisce al Bureau Permanente il compito di verificare gli equilibri prestazionali nel campionato/trofeo e di intervenire con correttivi, non specifica in quali fasi o momenti del campionato questi possano essere adottati, la loro identificazione sportiva e tecnica, su quali basi di prova tecnica il correttivo possa dirsi adeguato al bilanciamento delle prestazioni delle vetture e se per l'applicazione dei correttivi sia necessaria l'omologazione da parte della Commissione Tecnica della C.S.A.I.

Laddove, invece, l'art. 80 reg. FIA 2009, alla lettera A prevede la modifica del peso minimo e, oltre a specificare tutti i tipi di correttivo, al comma 3, prevede che *“i correttivi applicati per poter essere utilizzati nelle competizioni devono essere usati preventivamente per simulare i tempi sul giro su tutti i circuiti del campionato”*.

L'art. 7.3 del regolamento SARA GT 2009, invece, si conclude con un N.B. in cui testualmente si afferma che *“eventuali correttivi applicati dalla FIA dovranno essere adottati solo se pubblicati entro la data di chiusura delle iscrizioni alla relativa manifestazione”*.

E' chiaro allora che, al fine di non creare arbitrarie ed illegittime differenziazioni tra correttivi adottati dagli organi della FIA e previamente testati (di obbligatoria applicazione una volta previamente pubblicati), e correttivi adottati dagli organi della C.S.A.I., occorre che, laddove il Bureau Permanente intenda predisporre dei correttivi di bilanciamento delle prestazioni, prima dell'applicazione, ne debba dare comunicazione alla sottocommissione tecnica della C.S.A.I., la quale, a sua volta, ne deve approvare l'applicabilità; tale provvedimento, poi, congruamente motivato, una volta adottato deve essere ritualmente pubblicato.

E, invece, nel caso di specie è avvenuto che la Ferrari della ricorrente, dopo aver usufruito delle deroghe regolamentari previste per il 2009 per tutte le Ferrari 430 partecipanti al SARA GT 2009 CUP ed aver preso parte alle gare del Trofeo anzidetto e dovendo partecipare solo alle ultime due gare, avendo provvisoriamente conquistato il secondo posto in classifica assoluta, a soli 6 punti dalla Porsche prima classificata, pur dovendo scontare una penalità in tempo di 25 secondi - ritualmente attribuita al suo equipaggio secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 23.1 del regolamento sportivo del SARA GT 2009 - si è vista essa sola improvvisamente addebitare il correttivo prestazionale dell'aumento di peso.

Correttivo in peso che, invece, per quanto si è detto, è stato adottato senza seguire le modalità e le scansioni procedurali di cui si è detto, finendo così per risolversi in una illegittima ed ingiusta penalizzazione per la sola Ferrari 430 della ricorrente.

Per tali assorbenti considerazioni l'appello in esame deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione.

PQM

Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Manda la Segreteria per le comunicazioni alla CSAI al fine della restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2009

IL PRESIDENTE Dr. Claudio Zucchelli

L'ESTENSORE Dr. Nicola Russo

Il Segretario del T.N.A. Dott.ssa Anna Lucibello

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24 novembre 2009

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- Dr. Claudio ZUCCHELLI Presidente
- Avv. Francesco de BEAUMONT Componente
- Dr. Ermanno de Francisco Componente
- Dr. Eugenio Mele Componente
- Dr. Nicola Russo Componente, Relatore

Ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

nel procedimento in grado di appello n. 24/09, proposto dal sig. Vaclav Fejfar, licenziato Repubblica CECA,

per l'annullamento

della decisione n. 19 del 27.9.2009 dei Commissari Sportivi della gara di Campionato Europeo Autocross 2009 svoltasi a Maggiore

F A T T O

Il sig. Vaclav Fejfar, conduttore della vettura n. 103 Skoda Fabia, Divisione 1, concorrente del Czech National Team, ha impugnato la decisione di esclusione ("*exclusion from the meeting*") n. 19 del 27.9.2009, adottata dal Collegio dei Commissari Sportivi nella gara di Campionato Europeo Autocross svoltosi a Maggiore il 26-27.9.2009.

Tale esclusione è stata motivata con la violazione dell'art. 279.3.7 (Technical Regulations for Rallycross and Autocross Cars) Annexe J (Appendix J to the International Sporting Code) per il fatto di aver introdotto ghiaccio secco nell'intercooler ("*ice on the intercooler*") durante la terza *manche* di qualificazione, come risulta dalla relazione del Commissario Tecnico Nazionale Heinrich Unterholzer, versata in atti.

Afferma l'appellante che la norma citata (art. 279.3.7) proibisce solo l'iniezione ad acqua ("*Water injection is prohibited*") e lo spruzzare il refrigeratore ("*Spraying of the intercooler is prohibited*"), mentre nella specie "*c'era solo ghiaccio liberamente applicato alla griglia*", ghiaccio che poi sarebbe stato tolto dalla vettura prima del terzo giro, poiché il Delegato Tecnico FIA lo aveva

scoperto nella zona antistante la partenza e aveva informato l'appellante medesimo che ciò era proibito.

All'udienza di discussione del 4.11.2009 l'appellante, assistito dalla propria interprete di fiducia, ha ribadito la propria versione dei fatti ed ha insistito per l'accoglimento dell'appello, con conseguente

annullamento del provvedimento di esclusione impugnato, mentre la Procura Federale ha eccepito la tardività dell'impugnativa nonché la infondatezza nel merito del gravame.

DIRITTO

L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto, per il seguente ordine di considerazioni.

Anzitutto l'appello non è tardivo, in quanto il conduttore ha manifestato *illico et immediate* ai Commissari Sportivi la propria volontà di volersi appellare avverso la decisione di esclusione; tardivi, semmai, sono i motivi; tuttavia, in relazione al termine per essi previsto dalla normativa CSAI vigente, ritiene il Collegio di poter concedere il beneficio dell'errore scusabile, stante l'appartenenza ad uno stato estero (Repubblica Ceca) del conduttore odierno appellante.

La decisione del Collegio dei Commissari Sportivi, sebbene motivata con il richiamo all'art. 279.3.7 Annexe J, che - come pure correttamente rilevato dall'appellante - proibisce solo l'iniezione ad acqua e lo spruzzare acqua nell'intercooler è, tuttavia, sostanzialmente legittima, in quanto il

comportamento tenuto - ed ammesso dallo stesso appellante - vale a dire l'applicazione del ghiaccio alla griglia della vettura, è ugualmente proibito dalla normativa FIA attualmente in vigore.

E, invero, a partire dall'1 gennaio 2008, l'art. 252, punto 12 Annexe J delle General Prescriptions - valevoli anche per il tipo di gara in questione e, quindi, applicabili anche nel caso di specie - prescrive che *“con l' eccezione della refrigerazione del pilota, il trasporto e/o l'impiego di ogni agente refrigerante solido, liquido o gassoso, sia all'interno che all'esterno della vettura, è vietato in ogni momento della prova”* (*“Except for the sole purpose of cooling the driver, the transporting and/or use of any solid, liquid or gas cooling agent, whether inside or outside the car, is prohibited at all times throughout the event”*).

Errato è, quindi, solo il riferimento normativo, mentre l'applicazione della sanzione in relazione alla condotta in concreto tenuta dal soggetto incolpato è sostanzialmente legittima.

Del resto, in senso conforme è il precedente di questo Tribunale di cui alla sentenza n. 52/2007.

Per tali assorbenti considerazioni l'appello in esame deve essere respinto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.

PQM

Il Tribunale Nazionale respinge l'appello n. 24/09.
Manda la Segreteria per le comunicazioni alla CSAI al fine dell'incameramento del deposito cauzionale versato.
Così deciso in Roma il 4.11.2009

IL PRESIDENTE
Dr. Claudio Zucchelli

L'ESTENSORE
Dr. Nicola Russo

Il Segretario del T.N.A.
Dott.ssa Anna Lucibello

Publicata mediante deposito in Segreteria il 24 /11/2009

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

Claudio Zucchelli	Presidente
Francesco De Beaumont	Componente
Ermanno de Francisco	Componente relatore
Eugenio Mele	Componente
Nicola Russo	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in appello n. 15/09, proposto dalla Procura Federale della C.S.A.I. nei confronti del licenziato Giuseppe Nolé, costituito in questo giudizio di persona, avverso la sentenza del Giudice sportivo del 6 aprile 2009, n. 19, che ha irrogato all'odierno appellato la sanzione dell'ammonizione, in luogo della qui reiterata richiesta di applicazione di giorni 60 di sospensione della licenza ed Euro 1.000,00.

FATTO

1. – Con l'appellata sentenza 6 aprile 2009, n. 19, il Giudice sportivo ha sanzionato l'odierno appellato con la semplice ammonizione, anziché con le più gravi sanzioni richieste dalla Procura federale e richiamate in epigrafe, perché, nella sua qualità di presidente della Federazione italiana Kart, ha autorizzato a iscriversi alla gara finale del Campionato italiano di detta categoria, svoltasi il 4 e 6 luglio 2008 sul circuito "La Conca", anche piloti che non ne avevano titolo, in quanto classificati tra le riserve di zone diverse da quelle da cui avrebbero potuto attingersi i riservisti atti a integrare i partecipanti alla manifestazione, con il solo intento di raggiungere il numero massimo di iscritti.

In tale condotta del Nolé, per quanto in questa sede d'appello essenzialmente rileva, il Giudice sportivo ha escluso di poter ravvisare la violazione dell'art. 7-ter, lett. B), del R.N.S., il quale punisce l'artificiosa modificazione dell'esito di una competizione sportiva.

Diversamente opinando, la Procura federale contesta – con quattro argomentazioni poste a base del gravame che si sintetizzano in questo e nei successivi paragrafi – l'esistenza di alcuna "lacuna normativa" in punto di partecipazione di piloti riservisti di diverse zone alla fase finale del campionato nazionale, giacché per ciascuna classe e categoria possono essere ammessi a detta fase i primi sedici conduttori classificati in ciascuna selezione di zona, ovvero in loro vece i soli riservisti della stessa zona; con il corollario che chi, avendo partecipato in una determinata zona e non essendosi classificato nei primi sedici, né potendo essere ripescato quale riservista in ipotesi di defezione di taluno di detti classificati della sua

zona, non può in alcun caso essere iscritto alla finale in sostituzione di piloti provenienti da altre zone i cui riservisti non abbiano richiesto l'iscrizione.

Sempre in tesi di parte appellante, in tale evidente violazione del regolamento perpetrata dal Nolé andrebbe ravvisata la frode, quantomeno perché consentendo l'iscrizione di piloti che non ne avrebbero avuto titolo il Nolé avrebbe falsato, necessariamente e consapevolmente, la classifica finale, mercé l'inclusione in essa di ulteriori piloti che non avrebbero dovuto esserci.

Né rileverebbe il fatto che l'intenzionalità non sia stata rivolta a favorire l'uno o l'altro dei piloti, bastando a concretare la contestata frode sportiva la direzione della volontà a violare consapevolmente una chiara disposizione del regolamento sportivo.

Infine, nessun peso è da ricondurre alla mancanza di reclami dei concorrenti, ciò non elidendo la conclamata violazione del regolamento, rimasta non adeguatamente sanzionata dal giudice di prime cure.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Giova premettere che è fuori discussione il fatto che il Nolé, consentendo l'iscrizione alla fase finale del campionato di soggetti che non avrebbero potuto iscriversi, abbia perpetrato una violazione del R.N.S..

Ciò, al di là delle pur condivisibili argomentazioni svolte in proposito dalla Procura, risulta dallo stesso accertamento svolto dalla sentenza appellata – che, nell'ultimo periodo della relativa motivazione, ha ritenuto “*confermata la responsabilità dell'Avv. Giuseppe Nolé nella qualità di Presidente della FIK ... in ordine alla incolpazione ascritta di cui all'art. 7-bis RNS (2008) in relazione all'art. 3.2 NSK2, per non avere richiesto alla CSAI l'autorizzazione a modificare il regolamento particolare di gara*” – avverso la quale non è stato proposto alcun gravame incidentale e che risulta pertanto aver ormai accertato con valore di giudicato (interno) la sussistenza della violazione consistita nell'aver consentito l'iscrizione alla gara in discorso di piloti che non avrebbero avuto titolo a parteciparvi.

Nondimeno, questo Tribunale non ritiene di condividere le tesi dell'Ufficio appellante in punto di asserita violazione (oltre che del già riscontrato art. 7-bis del RNS) altresì dell'art. 7-ter, lett. B), del RNS del 2008; né, conseguentemente, di poter accogliere il gravame in esame ed irrogare perciò le più gravi sanzioni richieste dalla Procura federale.

Ai sensi dell'art. 7-ter, lett. B), del RNS del 2008, “*è fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle gare stesse*”.

Ritiene questo Tribunale che la succitata fattispecie è precipuamente caratterizzata dall'elemento della c.d. frode sportiva.

Esso risulta testualmente introdotto nella disposizione in esame dall'avverbio “*artificialmente*”, che qualifica la condotta di “*alterazione dei risultati sportivi*” in termini sostanzialmente fraudolenti.

In sostanza, in riferimento all'art. 7-ter, lett. B), del RNS del 2008 ora in esame, è necessaria la presenza di uno specifico elemento, caratterizzante sul piano oggettivo la

condotta dell'agente e su quello soggettivo la specifica direzione della sua intenzione dolosa, consistente nell'artata immutazione dello stato delle cose, allo specifico fine di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara.

La fattispecie qui contestata non è dunque integrata dal mero fatto che – in conclamata violazione dell'obbligo dell'osservanza dei regolamenti sportivi posto dall'art. 7-bis del RNS, peraltro nella specie già accertata dal Giudice sportivo con statuizione coperta dal giudicato interno e sanzionata con l'ammonizione – il Nolé abbia ammesso a partecipare alla fase finale del campionato di categoria piloti ulteriori a quelli ritualmente qualificatisi per tale manifestazione (come titolari, ovvero come riservisti delle zone in cui il numero di titolari iscritti risultasse incompleto).

È, peraltro, del tutto incontroverso (cfr. atto di appello, pag. 2, punti 2 e 3) che all'appellato non sia stato contestato altro che la predetta violazione del regolamento, senza che allo stesso sia mai stato ascritto alcuno specifico "artificio" nell'alterazione della gara.

Diversamente opinando, del resto, ogni atto – quand'anche, come nella vicenda in esame, soggettivamente solo "colposo" – posto in essere in violazione del regolamento sportivo andrebbe sanzionato ai sensi dell'art. 7-ter, lett. B), del RNS; il quale invece postula, come si è già osservato, una "condotta vincolata" consistente nell'operare in modo artificioso, nonché un dolo specifico volto ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara.

Sicché del tutto correttamente il Giudice sportivo ha ritenuto di ravvisare nel caso trattato la sola violazione dell'art. 7-bis del RNS, adeguatamente sanzionandola con l'ammonizione; ma non anche quella del successivo art. 7-ter, lett. B), per il quale ultimo l'Ufficio appellante vorrebbe invece applicate le più gravi sanzioni indicate in narrativa.

P.Q.M.

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Così deciso in Roma il 23-09 2009.

IL PRESIDENTE DEL T.N.A.

L'ESTENSORE

(Cons. Claudio ZUCCHELLI)

(Con. Ermanno de FRANCISCO)

Publicata mediante deposito in Segreteria il 3-11-09

Il Segretario del T.N.A.

(Dott.ssa Anna Lucibello)

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Claudio ZUCHELLI | Presidente |
| - Francesco de BEAUMONT | Componente- Relatore |
| - Ermanno de FRANCISCO | Componente |
| - Eugenio MELE | Componente |
| - Nicola RUSSO | Componente |
| - Michele CORRADINO | Componente |

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello proposto da GULOTTA Giuseppe

c o n t r o

La decisione n. 2 resa dal Collegio dei Commissari Sportivi il 20 settembre 2009 nell'ambito della competizione "7° Slalom Agro Ericino".

F A T T O

Il ricorrente Gulotta Giuseppe ha partecipato alla competizione automobilistica "7° Slalom Agro Ericino" svoltasi il 20 settembre 2009 a Valderice classificandosi primo assoluto.

A seguito di reclamo, da parte di altro concorrente, fu sottoposto a verifica tecnica ed entrambe le vetture furono riscontrate regolari.

Con la impugnata decisione il Collegio dei Commissari Sportivi ha respinto il reclamo proposto nei confronti dell'attuale ricorrente e contemporaneamente ha escluso dalla classifica il Gulotta per mancanza della fiche di omologazione ai sensi dell'articolo 3, lettera h della NS 9.

Ritualmente il Gulotta ha preannunciato appello che ha ritualmente proposto nei termini prescritti versando il dovuto deposito cauzionale.

In punto di fatto il Gulotta ha affermato di non essere riuscito a reperire detta fiche di omologazione e, per questo, chiedeva di procedere a verifica con quella del soggetto reclamante, cosa effettivamente avvenuta.

Col proposto appello il Gulotta ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata ritenendola illegittima.

All'udienza fissata la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento dell'appello comminando una sanzione per la violazione accertata e non contestata; il ricorrente, altresì presente, ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

L'appello è ammissibile e va accolto.

La NS 9 prevede la presentazione della fiche di omologazione in due sole occasioni: le verifiche ante gara (art 3, lettera c) e le verifiche post gara (art 3, lettera h).

Nel primo caso la norma prevede che “alle verifiche tecniche dovrà essere presentata, pena la non ammissione alla gara, oltre alla scheda di verifica, quella di omologazione della vettura ...”.

Nel secondo caso, invece, la norma prevede che, per l'espletamento delle verifiche post gara, il concorrente dovrà presentare, tra l'altro, la fiche di omologazione della vettura ed aggiunge, al penultimo capoverso, che “La mancanza di tali documenti, qualora rendesse impossibile la verifica, sarà considerato come rifiuto della stessa”.

In buona sostanza mentre nelle verifiche ante gara è obbligatoria la presentazione della fiche di omologazione in quelle post gara non lo è ma può determinare sanzioni nel caso di impossibilità di effettuare la verifica.

Il fatto stesso che il Gulotta abbia partecipato alla competizione rende più che verosimile l'affermazione dello stesso in ordine al mancato reperimento del documento, quindi del suo possesso per averlo esibito nelle verifiche ante gara.

Il fatto che sia stata possibile la verifica post gara mai avrebbe potuto determinare l'esclusione dalla classifica dell'appellante.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello accoglie l'appello proposto e manda la Segreteria per la comunicazioni alla CSAI al fine della restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 24-11-2009.

IL PRESIDENTE (Claudio Zucchelli)

IL RELATORE (Francesco de Beaumont)

Publicata mediante deposito in Segreteria in Roma il 17-12-09

IL SEGRETARIO
(Anna Lucibello)